

.....

Comune di

PEC:

OGGETTO: Quesito relativo alla richiesta di un consigliere comunale agli indirizzi cittadini, comprensivi dei contatti telefonici.

In riscontro al quesito, di cui in oggetto, trasmesso a mezzo PEC il, si specifica che relativamente al diritto di accesso del consigliere comunale si applica l'art. 43, comma 2, del d. lgs. n. 267 del 2000 che stabilisce che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato e, di norma, il diritto d'accesso loro riconosciuto non incontra limitazioni nel diritto alla riservatezza dei controinteressati.

In particolare, con riferimento a tale problematica, la giurisprudenza ha chiarito che il diritto di accesso del consigliere comunale non può essere compresso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, che siano necessari all'espletamento del mandato, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto, nei casi specificamente determinati dalla legge (Consiglio di Stato n. 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n. 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n. 1782). Al consigliere è comunque fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs n.196 del 2003 come modificato dal D. Lgs n. 101 del 2018 e, nell'ipotesi di eventuale violazione degli obblighi di riservatezza, si configura una responsabilità personale dello stesso.

Infine si fa presente che, più volte, nei propri pareri (vedi, tra gli altri, Parere reso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 19/12/2017) la Commissione per l'accesso ha chiarito che "Il consigliere comunale deve essere portatore di un interesse all'accesso strumentale allo svolgimento del proprio *munus* e, tal proposito - in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato - permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (ex multis C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293). Tali cautele derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusi, del diritto all'informazione riconosciuto dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi

meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931)".

Premesso quanto sopra, nel caso di specie, si osserva che l'accesso agli indirizzi ed ai contatti telefonici dei cittadini richiesti dal Consigliere comunale, poiché, a quanto riferito non è stato motivato, appare non rientrare nel diritto di accesso ex art. 43 TUEL.

Viceversa, qualora la richiesta sia specificamente e adeguatamente motivata dal consigliere comunale, il quale esponga le ragioni per cui i documenti richiesti siano necessari per lo svolgimento del suo mandato, allora, certamente dovrà essere concessa l'ostensione dei dati richiesti, fermo restando l'obbligo di riservatezza in capo allo stesso Consigliere.

Ricorrenti: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Sede di; Sede di

FATTO

Gli odierni ricorrenti, per il tramite dell'avvocato, hanno presentato alle Sedi di e dell'INPS un'istanza d'accesso datata

Chiedevano in particolare di accedere a diversa documentazione relativa a procedimenti – e connessi provvedimenti conclusivi - inerenti i medesimi e comportanti la cancellazione dagli elenchi lavoratori agricoli, il disconoscimento delle prestazioni chieste e fruite dagli stessi, l'annullamento delle prestazioni di indennità per malattia ai quali sono seguite richieste di restituzione delle somme erogate. Il legale precisava di aver instaurato giudizi contro l'Istituto innanzi al Tribunale di, in nome e per conto dei propri assistiti, evidenziando la necessità difensiva dei chiesti documenti.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del sulla considerazione che la richiesta risultava oramai superata dalla decisione, già formalizzata dall'INPS, di accogliere in autotutela i predetti ricorsi in osservanza della Circolare n.113 del 28/07/2021. Eccepiva pertanto una sopravvenuta carenza dell'interesse all'accesso.

Avverso tale provvedimento gli istanti, rappresentati dall'avv., hanno adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono le argomentazioni già avanzate a sostegno del diniego opposto con particolare richiamo alla pretestuosità della richiesta ostensiva e del connesso ricorso sulla considerazione che la conoscenza di atti e/o documenti tardivamente richiesti non risulta affatto necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici e che la documentazione richiesta attiene ad una controversia che, di fatto, è già venuta meno sin dal 7 settembre 2021 scorso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che tutta la documentazione richiesta attiene alla posizione personale dei singoli richiedenti nell'ambito di procedimenti instaurati nei confronti dei medesimi i quali vantano, pertanto, un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – al relativo accesso e ciò a prescindere dalla finalità difensiva nei giudizi pendenti e dal parallelo iter processualistico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Associazione Onlus

contro

Amministrazione resistente: Ministero per la transizione ecologica

FATTO

Il sig., n.q. di legale rappresentante della Associazione, Onlus, in data ha presentato al MiTE (ed alla Regione) una richiesta di accesso avente ad oggetto copia dei documenti “*che con fondamento giuridico dispenserebbero il MiTE e la Regione dalla verifica di ottemperanza delle prescrizioni precettive del Decreto di VIA/..... e conseguentemente alle dichiarazioni dei soggetti citati, l'applicazione degli effetti giuridici derivanti da tali attestazioni, ai sensi del D.lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III, Art. 29 Comma 2 paragrafo c)*”.

Il MiTE, riscontrava la predetta istanza con provvedimento del nel quale evidenziava che non esiste agli atti dell'Amministrazione “alcuna documentazione legislativo – amministrativa sulla base della vigente normativa di settore con la quale il MiTE sarebbe dispensato dall'esercitare quanto disposto dal Decreto Interministeriale di VIA 676/2003”.

A seguito di tale risposta la inviava al MiTE due ulteriori istanze/diffide datate e poi in data, chiedendo tra l'altro di procedere immediatamente alla revoca della Compatibilità Ambientale assentita nel Dec 676/2003.

Avverso il silenzio serbato dal MiTE la Associazione, come rappresentata, adiva la Commissione con ricorso del chiedendo:

- a) Che il MiTE risponda fornendo la documentazione giuridica che attribuirebbe al MiTE l'intera competenza della verifica delle prescrizioni del Decreto di VIA, oppure che il MiTE si esprima definitivamente rispondendo alla Regione, riconfermando le attribuzioni per competenza di cui al comma h) ad oggi espressamente disciplinate fra MiTE e Regione
- b) Che il MiTE risponda fornendo la documentazione giuridica che dispenserebbe le Amministrazioni citate dall'applicare e far rispettare gli effetti giuridici e ai sensi del D.lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III, Art. 29 Comma 2 paragrafo c), e per le “competenze alle stesse attribuite dal Decreto Interministeriale” a procedere immediatamente alla “revoca” della Compatibilità Ambientale, per tutto il traffico commerciale non incluso nel capitolo 6.2.1.1. (modelli attuali), fino a quanto tutte le obbligazioni derivanti dal Decreto Interministeriale VIA 0676/2003 saranno interamente soddisfatte, preso atto che le omissioni e gli abusi intervenuti sono oramai noti, acclarati e denunciati da tempo alle stesse Amministrazioni.

Per veniva memoria della amministrazione resistente.

Si precisa che per le omologhe richieste avanzate alla regione è stato instaurato parallelo procedimento innanzi al locale Difensore Civico competente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso, con riferimento alla prima istanza del deve considerarsi tardivo perché presentato oltre il termine di trenta giorni dal provvedimento di rigetto del Per completezza di analisi – e in ossequio al principio di economicità - si rileva che il ricorso dovrebbe in ogni caso essere rigettato, per la dichiarazione della amministrazione adita di inesistenza della documentazione richiesta. La Commissione, a fronte della formale dichiarazione di una amministrazione di non detenere un documento non ha motivo di dubitare della veridicità della predetta dichiarazione, né è dotata dei relativi poteri di verifica e/o ispettivi.

Pertanto, nell'interesse del richiedente si osserva che pare infruttuoso continuare a richiedere – così come ancora nel ricorso de quo - documentazione che l'amministrazione continua a dichiarare non esistente.

Quanto infine alle ulteriori istanze del e si rileva che queste non possono qualificarsi come richieste di accesso documentale e pertanto il ricorso anche con riferimento a tali parti deve dirsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente irricevibile e parzialmente inammissibile.

Ricorrente: Azienda Agricola s.s.

contro

Amministrazione resistente: Regione

FATTO

L'azienda agricola, in persona del suo legale rappresentante e per il tramite dell'avvocato, ha presentato un'istanza d'accesso alla Regione datata

Chiedeva in particolare di accedere a diversa documentazione inerente il procedimento relativo al contributo danni piogge alluvionali-..... - provincia di (come da Decreto del 18/11/2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) ed in particolare all'accreditamento delle somme riconosciute, a tale titolo, alla stessa spettanti. E ancora chiedeva all'Ente di *“rendere attestazione circa l'emissione del decreto dirigenziale di liquidazione del contributo ammesso a favore dell'azienda medesima e nell'evenienza positiva richiede copia del decreto afferente”* nonché di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento.

Motivava l'istanza con la necessità di tutela della propria posizione giuridica in relazione alla mancata ricezione del predetto contributo, alla stessa spettante, nonché di verificare la correttezza del relativo iter procedimentale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la richiedente, come rappresentata e per il tramite dell'avvocato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il ricorso in oggetto - pur presentato contro un ente locale - per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse endoprocedimentale, previsto e tutelato dagli articoli 7 e 10 della Legge 241 del 90, ad accedere alla documentazione richiesta vantando altresì un interesse difensivo all'accesso *ex* articolo 24 comma 7 della predetta Legge. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso a tutta la documentazione richiesta e posseduta.

Quanto però alla specifica richiesta di “rendere attestazione circa l'emissione del decreto dirigenziale di liquidazione” la Commissione osserva che, ai sensi dell'art. 2.2 del DPR 184/2006, l'amministrazione non è tenuta a redigere un documento non ancora formato per soddisfare le richieste di accesso ricevute poiché l'accesso si esercita su documenti già esistenti agli atti di un'amministrazione. Conseguentemente tale attestazione dovrà essere ostesa ove già materialmente formata ed esistente, fermo restando il pieno accoglimento della connessa richiesta di copia del decreto dirigenziale qualora adottato.

Quanto infine alla richiesta di comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, la Commissione osserva che con riferimento a tale parte il ricorso deve ritenersi inammissibile avendo ad oggetto una mera richiesta di informazioni inammissibile, ex articolo 22.4 della Legge 241/'90, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione acceduta di renderlo noto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, dichiarandolo inammissibile per la sola parte relativa alla richiesta di redazione di un documento, nonché alla richiesta del nominativo del responsabile del procedimento fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di renderlo noto; per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il signor, in data, ha presentato al Comune di una richiesta di informazioni e chiarimenti in merito alle operazioni di estumulazione della salma del proprio

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si precisa che il ritardo nel riscontro è stato giustificato dal fatto che la richiesta *de qua* non si presentava come una istanza di accesso a documenti quanto piuttosto come *segnalazione*, evidenziando tuttavia che, in seguito alla stessa, è stata avviata una complessa attività istruttoria – attesa anche la delicatezza della vicenda sottesa - al termine della quale è stata inviata al richiedente una relazione conclusiva, inoltrata per conoscenza anche alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso, pur presentato contro un ente locale, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

La Commissione rileva che l'istanza d'accesso ha ad oggetto non già documenti ma mere richieste di chiarimenti ed informazioni, inammissibili ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90. Il ricorso dovrebbe pertanto considerarsi inammissibile ma, preso atto dell'avvenuto invio da parte della amministrazione resistente di una relazione in riscontro alle richieste avanzate, la Commissione ritiene che possa considerarsi cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale

FATTO

La signora, in data, ha presentato all'Istituto Comprensivo Statale un'istanza d'accesso avente ad oggetto gli *“elaborati Invalsi (italiano, matematica, inglese) elaborati prove scritte e verbali riguardanti la sottoscritta candidata in relazione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione Anno Scolastico-.....,”*.

Motivava all'istanza in relazione alla propria qualità di candidata all'esame di Stato, per gli usi consentiti dalla legge.

L'amministrazione, ritenendo tale richiesta non sufficientemente motivata in relazione alla carente indicazione dell'interesse sotteso alla stessa, invitava la richiedente ad una precisazione in merito.

La signora, con comunicazione del ribadiva il proprio “bisogno di conoscenza” in relazione alla propria qualità di candidata all'esame di Stato per l'anno indicato.

Non avendo ricevuto alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'istituto la Signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che, pur se non compiutamente motivata, la richiesta della signora ha ad oggetto documentazione relativa alla posizione individuale della medesima e come tale sempre accessibile dalla richiedente, in assenza di norme di esclusione dall'accesso della documentazione *de qua*. Conseguentemente, qualora l'amministrazione adita sia effettivamente in possesso della documentazione in oggetto, dovrà consentirne l'accesso all'odierna ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la - Ufficio XI Ambito Territoriale di

FATTO

Il sig., docente, in data ha presentato all'ATP di e dell'USR un'istanza d'accesso avente ad oggetto la *“risposta scritta fornita dalla Prof.ssa, D. S. del Liceo Artistico "....." di, alla formale richiesta di chiarimenti da parte di questo Ufficio a seguito di esposto del sottoscritto, trasmessa il Registro Ufficiale e contestualmente notificata p. c. al sottoscritto”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale la Dirigente fornisce chiarimenti sulla vicenda sottesa al ricorso in esame e sul ritardo nella ostensione del documento richiesto. Inoltre, in un'ottica di trasparenza e di fattiva collaborazione, trasmette in allegato il documento oggetto di istanza contestualmente inviandolo al ricorrente, ritenendo non sussistenti ulteriori motivi ostativi al rilascio dello stesso.

Il docente, in data, aveva inviato ulteriore istanza alla medesima amministrazione chiedendo di accedere *“alla copia protocollata in ingresso dell'esposto firmato dal sottoscritto e datato, inviato alla Direzione Generale U.S.R. e p. c. alla allora Dirigente di questo Ufficio Dott.ssa, la quale rispose in data con la qui acclusa richiesta di chiarimenti”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. adiva nei termini la Commissione, con ulteriore ricorso, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare dispone la riunione dei due ricorsi per connessione soggettiva ed osserva quanto segue. Quanto al primo ricorso, preso atto dell'invio del documento richiesto, la Commissione ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso mentre, con riferimento al secondo gravame, ritiene il ricorso fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse differenziato all'accesso richiesto – avente ad oggetto il proprio esposto – nonché un interesse endoprocedimentale ex articoli 7 e 10 della legge 241 del 90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, disposta preliminarmente la riunione dei gravami per connessione soggettiva, dichiara il primo ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere ed accoglie il secondo ricorso invitando, per l'effetto, l'amministrazione resistente a riesaminare la relativa istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico

FATTO

Il signor, genitore di un'alunna del Liceo Scientifico di, ha presentato tre diverse ma connesse richieste di accesso al medesimo istituto, finalizzate ad una comparazione dei crediti maturati e del voto in *comportamento* della propria figlia con quella di altri alunni. La prima istanza veniva soddisfatta ma l'amministrazione opponeva diniego di accesso alla seconda ed alla terza istanza aventi ad oggetto rispettivamente "*estratto del registro di classe elettronico attestante le assenze e numero di ore degli studenti che hanno riportato una valutazione di comportamento di 10 senza indicazione delle generalità dello studente a cui si riferiscono*" ed "*il numero dei ritardi e delle uscite anticipate effettuate da ciascuno degli studenti che hanno ottenuto un voto di comportamento di 10 (senza indicazione delle loro generalità)*".

Avverso il predetto provvedimento di rigetto datato, relativo ad entrambe le istanze, il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del provvedimento impugnato con richiamo particolare alla circostanza che in base ai criteri vigenti nell'Istituto, il numero di essenze di ritardi e di uscite anticipate non sono un dato che viene valutato facendone un mero computo numerico da rapportare al voto. Si evidenzia inoltre la necessità di tutela della sfera privata degli studenti e volendo evitare confronti tra i dati valutativi all'interno dello stesso gruppo classe poiché, aldilà della applicazione dei *criteri di valutazione* – adottati dal Collegio d'Istituto e pubblicati sul sito istituzionale – ogni alunno viene considerato dai docenti di Classe in relazione alla propria sfera personale ed alla propria situazione individuale.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue.

Le valutazioni delle quali il richiedente lamenta l'iniquinà, e conseguentemente formula istanza d'accesso, non hanno una natura "comparativa", non trattandosi di una procedura concorsuale o selettiva alla base della quale si pone il *confronto tra i candidati*. Né, come spiegato dalla amministrazione, il voto relativo al comportamento consiste in un mero computo matematico – rapportato al numero delle

assenze, ritardi e simili - ma si caratterizza per la *discrezionalità* della relativa valutazione rendendo impossibile una comparazione di situazioni diverse. Ciò che il richiedente ha diritto di conoscere sono i criteri di valutazione adottati dall'Istituto che, come dichiarato dal Dirigente, sono già pubblicati sul relativo sito istituzionale.

Il richiedente si trova pertanto in una posizione di terzietà ed estraneità rispetto a quanto richiesto con le proprie istanze, carenti dei requisiti di legittimazione previsti dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90.

Per completezza di analisi si osserva che l'ultima istanza prodotta ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato per i Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera di

FATTO

Il, nella persona del Responsabile Provinciale-..... prof., in data ha presentato una richiesta d'accesso all'IPSEOA di avente il seguente oggetto:

1. Copia Funzionigramma A.S.-..... oppure vogliate indicarmi il LINK a cui accedere in caso di pubblicazione sul sito Web della scuola;
2. Copia relazione tecnico finanziaria del DSGA e copia della relazione illustrativa del Dirigente Scolastico per la contrattazione integrativa d'Istituto A.S.-.....;
3. Tutte le copia delle nomine avente per oggetto incarichi sia FIS che di altra fonte del personale ATA e Docenti A.S.-.....;
4. Copia quadro contenente la tipologia di incarico attribuiti singolarmente al personale Docente ed ATA comprensivo del n. delle ore attribuite sia retribuite che compensativi; Cioè per essere più chiaro tale quadro dovrà contenere la dicitura del compito singolo e specifico svolto del personale Docente ed ATA inteso come unità. La scrivente O.S., vuole sapere in sostanza quali sono state le prestazioni aggiuntive svolte e le attività aggiuntive e funzionali all'insegnamento -art 88-(A.S.-.....);
5. Copia della documentazione (A.S.-.....) prodotta dai suoi collaboratori che attesti il numero delle ore svolte in rapporto al loro compito da svolgere, comprensivo di relazione finale al fine di poter essere retribuiti. Stesso discorso per il coordinatore del Convitto-corso serale e casa circondariale;
6. Copia della Vostra Determina Dirigenziale del Pagamento FIS-.....;
7. Copia di ogni documentazione relativa ai dati dei destinatari del Bonus Docenti-..... con le relative attività e copia della documentazione riportante i criteri adottati nell'escludere altri docenti e le motivazioni di detta esclusione;
8. Infine si chiede una Vostra certificazione che attesti l'avvenuta effettiva prestazione a cura del lavoratore destinatario di retribuzioni; tale attestazione dovrà contenere anche le modalità di verifica a cura della S.V. quale responsabile legale dell'Istituto. Si fa riferimento a tutte le attività svolte sia del personale Docente che ATA retribuite da qualsiasi fonte economica. A.S.-.....

Il Dirigente Scolastico, con provvedimento del, consegnava solo i documenti di cui al punto 3 della richiesta e secondo le dichiarazioni del ricorrente *“forniva risposte fuorvianti e/o insoddisfacenti, e senza rilasciare la documentazione richiesta con riferimento ai punti 6 e 8”*. *Non rilasciava nulla in merito ai punti 4-5-7”*.

Conseguentemente il, come rappresentato, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Per veniva memoria della amministrazione resistente nella quale si forniscono chiarimenti ed informazioni sulla documentazione oggetto di istanza.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene di disporre la trasmissione della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente - contenendo la stessa alcuni chiarimenti di interesse - ritenendo parzialmente cessata la materia del contendere con riguardo alle *risposte* in essa fornite, osservando per il resto quanto segue. Quanto alle richieste di cui ai punti 4, 5 e 7 l'istanza per come formulata denota un intento ispettivo, apparendo sovrabbondante rispetto all'attività del sindacato in quanto tale ed alle relative prerogative. Le dettagliate informazioni richieste, relative ai singoli, possono essere ottenute, eventualmente, nell'interesse di singoli dipendenti che intendano comparare la propria situazione individuale a quella di altri - vantando un interesse differenziato in tal senso - ma in tal caso il sindacato dovrebbe agire munito di specifica delega, agendo non nell'interesse del sindacato ma in qualità di delegato degli stessi. Quanto alla richiesta di cui al punto 8 si osserva che questa deve dirsi inammissibile poiché, ai sensi dell'art. 2.2 del DPR 184/2006, l'amministrazione non è tenuta a redigere un documento non ancora formato per soddisfare le richieste di accesso ricevute. Deve essere accolta la richiesta di cui al punto 6 dell'istanza, qualora la Determina non sia già stata oggetto di pubblicazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso, disponendo l'invio della memoria della amministrazione resistente alla ricorrente a cura della Segreteria, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, lo dichiara parzialmente inammissibile e lo accoglie solo con riferimento alla richiesta di cui al punto 6 dell'istanza e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambito Territoriale Provinciale di

FATTO

Il, nella persona del Responsabile Provinciale-..... prof., in data, ha inviato all'ATP di un'istanza d'accesso chiedendo:

1. copia stampa contenenti il numero delle ore concesse ad ogni singola classe (dalle classi 1° alle classi 5°) per ogni classe di concorso che hanno successivamente determinato la formazione delle cattedre in organico di diritto-.....riguardo l'IPSEOA di - Corso Diurno-serale e casa circondariale.

Precisa che l'istanza era motivata dalla deduzione che *“l'ATP di sembrerebbe non aver rispettato quanto previsto e disciplinato dal DM 33 del 12 Giugno 2020. In particolare per la classe di concorso in organico di diritto venivano concessi n. ore mentre successivamente in organico di fatto le ore diventavano sempre con lo stesso numero di classi; tale discordanza non permetteva la formazione di un posto cattedra per tale classe di concorso in organico di diritto”*.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che i documenti richiesti appaiono attenersi all'attività del sindacato in quanto tale ed alle relative prerogative, avendo ad oggetto l'organico ed il monte ore, e conseguentemente devono ritenersi accessibili. Il ricorso è pertanto fondato e meritevole di essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

FATTO

Il, in data, per il tramite del suo legale rappresentante *pro tempore*, aveva presentato all'ANAC una segnalazione relativa alla presunta irregolarità dell'accordo stipulato tra e la, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. / (ns. prot. /).

Non ricevendo alcuna conseguente comunicazione il, in data, presentava all'ANAC un'istanza d'accesso avente ad oggetto tutti gli atti e/o documenti relativi al procedimento avviato a seguito della segnalazione inviata.

L'Autorità, con provvedimento del, comunicava il differimento dell'accesso al termine dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Anac sull'accesso, di cui alla Delibera Anac numero 101 del 3 febbraio 2021.

Avverso tale provvedimento di differimento il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si forniscono chiarimenti con particolare riferimento alla circostanza che alla data della presentazione dell'istanza d'accesso *“il procedimento non era stato ancora avviato formalmente, non si erano formati atti procedurali stricto sensu in quanto la corrispondenza intercorsa tra l'Autorità e la stazione appaltante costituiva una mera acquisizione di “informazioni utili” finalizzata a verificare la procedibilità della segnalazione, come contemplato dall'art. 13, comma 4, del Regolamento ANAC sulla vigilanza dei contratti pubblici (all. 5 cit.). Non vi era, pertanto, materia per un accesso agli atti nei termini richiesti dal, ragion per cui l'Autorità riscontrava tale istanza di accesso con un provvedimento di differimento e contestualmente, con nota prot. n. del, trasmetteva al la comunicazione di avvio del procedimento in modo da consentirle l'esercizio delle prerogative previste dall'art. 21, comma 1, lett. a) ed e) del Regolamento ANAC in materia di accesso agli atti amministrativi”*. L'Autorità ritiene pertanto di aver legittimamente operato con l'emanazione di un provvedimento di differimento.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il provvedimento di differimento disposto dall'ANAC si basa sulla previsione dell'art. 21 del Regolamento ANAC sull'accesso ed a tal riguardo precisa che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere

viceversa attribuito al Giudice Amministrativo. Conseguentemente il presente ricorso non può che essere respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Regionale Scolastico per la

FATTO

La signora, Dirigente Scolastico dell'IIS di, ha inviato una istanza d'accesso all'USR in data, Con tale istanza, avanzata per il tramite dell'avv., chiedeva in particolare di accedere alla documentazione relativa alle segnalazioni di criticità gestionali e di contesto riguardanti la sede scolastica diretta dalla medesima nonché relative ad una dedotta "situazione di contrasto con alcune Organizzazioni sindacali provinciali" ed a tutti i documenti a queste connessi. Chiedeva inoltre la documentazione relativa agli interventi posti in essere dalla Direzione generale dell'Ufficio Scolastico al fine di superare le predette criticità nonché la documentazione relativa "ai solleciti di azioni volti a rasserenare i rapporti con le Organizzazioni sindacali e la Dirigenza scolastica". Tutta la documentazione richiesta, si precisa, si riferisce a fatti e circostanze espressamente menzionati e richiamati in una missiva inviata alla Dirigente medesima dalla Direzione Generale dell'USR in data

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si dà atto dell'avvenuto invio della documentazione richiesta al legale della richiedente, con contestuale invio della stessa alla Commissione per conoscenza.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'avvenuto invio da parte della amministrazione resistente della documentazione oggetto di istanza, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di - Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

FATTO

Il sig. ha presentato al Tribunale di una mail con richiesta di ottenere dall'UNEP copia di una notifica avvenuta, presuntivamente in data, presso l'indirizzo del medesimo.

Motivava la richiesta con la necessità di verificare se tale verifica fosse risultata “rifiutata” – e quindi “compiuta” ai sensi di legge – a fronte, invece, della dichiarata assenza del medesimo in casa.

Con provvedimento del il Tribunale di rigettava l'istanza invitando il richiedente “*a eventualmente richiedere copia della relata di notifica all'Ufficiale Giudiziario con istanza formale del proprio legale*”.

Avverso tale provvedimento il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del Tribunale di nella quale il Presidente si richiama integralmente al provvedimento impugnato senza null'altro aggiungere.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando il ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, con riferimento al menzionato procedimento di notifica. A tale richiesta d'accesso è sottesa, inoltre, una finalità difensiva legata alla necessità di comprovare la eventuale inefficacia della notifica *de qua*.

Si offrono inoltre le seguenti osservazioni: la richiesta di accesso appare inviata al Tribunale ma indirizzata di fatto all'UNEP (come citato nell'oggetto) e conseguentemente l'istanza doveva essere inoltrata al relativo Ufficio ai fini dell'evasione della richiesta ostensiva – ciò anche in applicazione analogica dell'art. 6.2 del DPR 184/2006, disposizione regolante l'ipotesi di istanza presentata ad “amministrazione diversa”.

Deve dirsi, inoltre, condivisibile la considerazione del ricorrente secondo la quale per l'esercizio del diritto di accesso documentale, ex lege 241/'90, non è necessaria l'assistenza di un legale e tale limitazione comprimerebbe in modo iniquo il diritto del cittadino all'accesso.

Pertanto qualora l'UNEP presso il Tribunale di, al quale l'istanza deve essere inoltrata dalla amministrazione adita - quale ufficio competente ai fini dell'accesso - detenga effettivamente il documento richiesto questo dovrà essere reso accessibile al ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

La sig.ra, in data, ha presentato all'USRun'istanza di accesso avente ad oggetto diversa documentazione connessa alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai D.Dip. n. e n. del – Classe di concorso

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così inviata, la sig.ra ha adito la Commissione, con ricorso del, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente che precisa di aver tempestivamente riscontrato l'istanza d'accesso in oggetto tramite invio della documentazione richiesta con mail del, il cui testo è allegato alla memoria stessa.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione di aver inviato la documentazione richiesta in data, così accogliendo l'istanza d'accesso *de qua* ma osserva che non si ha certezza dell'effettiva ricezione dei documenti da parte della richiedente: il ricorso datato – e quindi successivo al dedotto invio - lascia presumere proprio tale ultima circostanza; né dalla documentazione allegata dalla amministrazione è possibile riscontrare l'avvenuta effettiva consegna della mail. Conseguentemente in un'ottica di massima trasparenza la Commissione ritiene opportuno invitare la amministrazione a procedere ad un nuovo invio della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, pur preso atto della dichiarazione della amministrazione di aver già ottemperato alla richiesta di accesso, ritiene di accogliere prudenzialmente il ricorso non avendosi certezza sull'avvenuta ricezione della stessa da parte della ricorrente, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a procedere ad un nuovo invio della documentazione in oggetto, così riesaminando l'istanza d'accesso nei sensi di cui motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

FATTO

Il signor, in data, presentava a diversi uffici dell'INAIL una richiesta di accesso avente ad oggetto "il referto della visita medico legale del giorno".

In data il Direttore Inail di riscontrava l'istanza inviando un referto di collaudo di senza inviare il referto della visita medico legale a cui il richiedente si era sottoposto, oggetto di istanza.

Avverso tale provvedimento il sig. erroneamente adiva il Difensore Civico della il quale trasmetteva il ricorso, per competenza, alla Commissione affinché esaminasse il caso.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si precisa che, *"agli atti della pratica relativa all'assistito, non risultano referti relativi a visite di revisione effettuate in data presso la sede Inail di e che l'unica attività eseguita in tale data risulta essere la visita medico legale per la prescrizione di presidi ortopedici di cui al referto già rilasciato al medesimo in data"* in riscontro all'istanza d'accesso presentata.

DIRITTO

La Commissione preso atto della dichiarazione della amministrazione adita di non detenere la documentazione richiesta, perché non esistente agli atti della pratica del sig., non può che rigettare il ricorso. Tuttavia la Commissione dispone a vantaggio del ricorrente l'invio della memoria della amministrazione resistente, a cura della Segreteria, ritenendola di utilità per lo stesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge per la dichiarata inesistenza della documentazione richiesta disponendo tuttavia l'invio della memoria della amministrazione resistente al ricorrente, a cura della Segreteria.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione; Agenzia delle Entrate: Direzione Provinciale di/Ufficio Territoriale di -; Direzione Provinciale di/Ufficio Territoriale di - - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale; Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro; Camera di Commercio di; Acea Spa

FATTO

La società Srl per il tramite del commercialista dottor, in data, ha presentato un'istanza di accesso alle amministrazioni odierne resistenti chiedendo numerosa documentazione afferente ai procedimenti connessi ai carichi tributari derivanti dagli estratti di ruolo espressamente indicati per ognuna delle predette amministrazioni.

Ritenendo non pienamente soddisfacente l'accesso consentito da Agenzia delle Entrate Riscossione e dalla Camera di Commercio di – le uniche ad aver riscontrato l'istanza - nonché avverso il silenzio serbato dalle altre amministrazioni adite, la srl, per il tramite del dottor, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della Direzione Provinciale di/Ufficio Territoriale di nella quale si chiede la declaratoria di improcedibilità del ricorso per avvenuto accesso, avendo l'amministrazione inviato alla ricorrente tutta la documentazione richiesta, per la parte di propria competenza (ad eccezione dei ruoli di competenza di Agenzia delle Entrate Riscossione).

È pervenuta memoria dell'Inail con la quale l'amministrazione invia la documentazione presente agli atti della stessa fornendo chiarimenti relativi al merito della posizione tributaria della richiedente.

È pervenuta memoria dell'Inps con invio della documentazione oggetto di interesse.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare rileva che al ricorso non risultano allegati i provvedimenti della Agenzia delle Entrate Riscossione e della Camera di Commercio di, uniche amministrazioni ad aver riscontrato l'istanza d'accesso, come evidenziato nel ricorso stesso. Poiché tale allegazione è prevista a pena di inammissibilità dall'articolo 12 comma 7 lettera c) del DPR 184/2006 nei riguardi di tali amministrazioni il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Con riguardo invece alla Direzione Provinciale di/Ufficio Territoriale di dell'Agenzia delle Entrate la Commissione, preso atto dell'invio del documento richiesto, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

Lo stesso è a dirsi con riferimento all'Inail e all'Inps, nei confronti delle quali deve ritenersi cessata la materia del contendere per avvenuto accesso, avendo anch'essi inviato la documentazione richiesta posseduta.

Il ricorso appare invece fondato nei confronti della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale/Ufficio Territoriale - nonché nei confronti di Acea Spa, che hanno serbato silenzio sull'istanza ricevuta, nè hanno inviato deduzioni sul merito della questione.

Il richiedente infatti vanta un interesse endoprocedimentale - ex artt. 7 e 10 della Legge 241 del '90 - ad accedere alla documentazione richiesta, comunque riferita alla posizione soggettiva della medesima, in assenza di eccezioni relative alla eventuale inaccessibilità dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di Agenzia delle entrate Riscossione e Camera di Commercio di; lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere nei confronti dell'Ufficio Territoriale di dell'Agenzia delle Entrate, nonché dell'Inail e dell'Inps; lo accoglie nei riguardi della Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale/Ufficio Territoriale - nonché nei confronti di Acea Spa e per l'effetto invita tali ultime amministrazioni a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio di

FATTO

La signora, per il tramite del dott., ha presentato in data un'istanza all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale Territorio di, chiedendo di accedere agli atti del procedimento di notifica dell'avviso di accertamento catastale n. /

Motivava l'istanza con la necessità di tutela dei propri diritti in qualità di destinataria del predetto avviso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata la signora, per il tramite del dott., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90, con riferimento al menzionato procedimento di accertamento catastale. La ricorrente ha dedotto, inoltre, una finalità difensiva della documentazione richiesta e conseguentemente l'accesso andrà consentito anche ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Capitaneria di

FATTO

Il signor, in data, ha presentato alla Capitaneria di di presso la quale è in forze, richiesta di una pluralità di *informazioni* relative al procedimento di correzione del proprio foglio matricolare, ed in data un'ulteriore richiesta di accesso avente il seguente oggetto:

- nota di invio, comprensiva di ogni allegato trasmesso, alla Direzione Generale del Personale Militare (leggasi PESOMIL) per l'aggiornamento del mio documento matricolare;
- qualsiasi atto endoprocedimentale prodotto nel corso dell'istruttoria;
- qualsiasi parere chiesto nel corso dell'istruttoria, con la relativa risposta.

L'amministrazione con provvedimento del trasmetteva parte della documentazione richiesta ed avverso tale accesso parziale il signor adiva la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

Con ulteriore ricorso del il sig. adiva la Commissione con riguardo alla istanza di accesso dallo stesso prodotta in data alla Capitaneria ed avente il seguente oggetto:

“tutti gli atti generati, formati, anche in tempo successivo, e comunque detenuti, connessi e conseguenti al foglio n. del senza mancare d'inoltrare gli atti contemplati per le procedure, endo-procedimentali, formati da altra Amministrazione o ricevuti sotto qualsiasi forma dall'esterno della Pubblica Amministrazione” rimasta priva di riscontro.

Successivamente è pervenuta memoria della Capitaneria di di contenente deduzioni ed eccezioni relative ad entrambi i ricorsi.

In particolare precisa di aver inoltrato, correttamente, la pratica amministrativa per l'aggiornamento del foglio matricolare del militare la cui redazione finale compete alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa e che, al momento, il Comando non ha ancora ricevuto il suddetto atto che, di conseguenza, non può essere notificato al militare richiedente. Puntualizza inoltre che non sono stati richiesti, dal Comando adito, pareri ad altre amministrazioni o redatti ulteriori atti endoprocedimentali se non quelli già prodotti al graduato. Per quanto riguarda il mancato inoltrare al militare degli “allegati” alla pratica del foglio matricolare precisa che si tratta di atti prevalentemente già posseduti dallo stesso poiché prodotti all'amministrazione proprio dal medesimo istante. Solo alcuni degli allegati potrebbero non essere in possesso del militare (esempio copia degli elogi, promozione al grado di comune di 1[^] CI).

Quanto al secondo ricorso, relativo all'istanza del, l'amministrazione eccepisce la non corretta indicazione del numero di pratica richiesta precisando tuttavia che - compreso ed individuato il documento di interesse - "l'originatore del documento non è il Capo dell'Ufficio amministrativo, bensì il Comandante di Corpo del militare e che si tratta di un'attività tutt'ora in corso - conosciuta dal Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – volta a valutare aspetti differenti, di competenza esclusiva del Comandante di Corpo, disciplinati dal suddetto Codice dell'Ordinamento Militare".

L'amministrazione, forniti i predetti chiarimenti, lamenta che il militare ha inoltrato molteplici istanze, richieste d'accesso agli atti, ricorsi gerarchici e giurisdizionali per differenti questioni riguardanti pratiche di carattere personale, in proprio o attraverso legali di fiducia. Tale comportamento ha appesantito oltremodo il lavoro della Segreteria della Capitaneria di per circa un anno, mentre le (poche) risorse umane della stessa erano impiegate sul territorio ed in mare per garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali e di carattere operativo, poiché volti alla tutela della sicurezza della navigazione, della balneazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione in via preliminare dispone la riunione dei due ricorsi per connessione soggettiva ed osserva quanto segue. In primo luogo il ricorso deve dirsi inammissibile con riferimento all'istanza avanzata in data, perché contenente una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90. Quanto invece alla documentazione richiesta con l'istanza del successivo la Commissione osserva che i documenti che il sig. richiede attengono comunque alla propria posizione personale e sono, pertanto, sempre accessibili dallo stesso vantando inoltre un interesse endoprocedimentale all'accesso – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 – con riferimento al procedimento di modifica e correzione del proprio foglio matricolare. Pertanto la amministrazione dovrà consentire l'accesso a quei documenti che, anche nella propria memoria, ha individuato quali "mancanti", rispetto agli invii già effettuati. Quanto ai documenti non esistenti perché materialmente non adottati (pareri, ...) il ricorso deve essere respinto, quanto infine ai documenti non *attualmente* esistenti perché *non ancora* adottati l'accesso deve essere differito al momento della relativa adozione.

Con riferimento alle doglianze avanzate dalla amministrazione si ricorda al sig. che il diritto di accesso deve essere esercitato in modo da non recare intralcio all'attività istituzionale della amministrazione adita, nel rispetto del principio di buon andamento portato dall'art. 97 della Costituzione. In analoghe situazioni la Commissione ha ritenuto di suggerire alla amministrazione di

fissare un incontro con il richiedente al fine di far visionare al medesimo la documentazione contenuta nel proprio fascicolo personale e di poter individuare quella di effettivo interesse, senza investire l'amministrazione di plurime e frazionate richieste di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, dichiara il primo ricorso inammissibile per la parte relativa alla mera richiesta di informazioni, li rigetta entrambi per le parti relative ai documenti non formati ed esistenti agli atti della amministrazione e, infine, li accoglie entrambi con riferimento alla documentazione personale del richiedente non ancora ostesa; per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Interni - Ufficio Attività Concorsuali presso la Direzione Centrale Per le Risorse Umane

FATTO

La sig.ra ha partecipato al concorso per titoli per 436 posti Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del 12 aprile 2019 del Capo della Polizia. Si classificava alla posizione, idonea non vincitrice.

Con riferimento alla predetta procedura concorsuale la sig.ra ha presentato all'amministrazione diverse istanze d'accesso, già interessando a tal riguardo la Commissione. Ulteriormente, in data e, l'istante ha effettuato due richieste di accesso aventi ad oggetto documenti della predetta procedura, ottenendo il rigetto cumulativo delle richieste con provvedimento del

Ancora, in data, la signora reiterava le già avanzate richieste in un'unica domanda, ottenendo ulteriore provvedimento di rigetto datato ed avente il seguente tenore letterale “*Si comunica di aver rilevato il difetto di interesse attuale e concreto come peraltro già comunicato da questo ufficio con nota del*”.

Avverso tale ultimo provvedimento la signora adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale eccepisce che l'istanza presentata in data altro non era che la reiterazione di precedenti istanze – quelle del - già oggetto di diniego da parte della stessa amministrazione con provvedimento del

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dal primo provvedimento di rigetto opposto dall'amministrazione adita. Si precisa, infatti, che la reiterazione o il sollecito di una istanza d'accesso non vale a rimettere in termini il richiedente che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente - ex articolo 25 comma 4 della Legge 241/90 - il provvedimento di diniego emesso a riscontro dell'originaria richiesta d'accesso presentata.

Ad ulteriore conferma di quanto appena detto si osserva che il provvedimento di diniego del si limita a ribadire espressamente proprio il diniego già espresso nel provvedimento del

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il signor, in data, ha presentato all' Ispettorato Territoriale del Lavoro di una richiesta d'accesso avente il seguente oggetto:

- verbale di primo accesso ispettivo ex art. 13 co. 1 d.lgs. 124/2004;
- verbali di acquisizioni di dichiarazioni;
- verbali interlocutori degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale;
- verbali di diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 d.lgs. 124/2004;
- provvedimenti adottati per il recupero coattivo dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi evasi, mediante l'intervento delle sedi i.n.p.s. ed i.n.a.i.l. competenti per territorio;
- provvedimenti adottati in risposta alle accertate e plurime violazioni della normativa in materia di orario di lavoro di cui al d.lgs. 66/2003;
- ogni informativa di notizia di reato data all'autorità giudiziaria requirente (procura della repubblica) ai sensi dell'art. 347 c.p.p. e/o in ossequio di diversa previsione normativa / regolatoria;
- ogni evidenza documentale relativa alle interlocuzioni intercorse con l'a.g. di cui al punto che precede;
- verbale unico di accertamento e notificazione ex art. 13 co. 4 d.lgs. 124/2004;
- ogni atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente, successivo alla richiesta di intervento ispettivo contraddistinta dal prot. n. del, ovvero, la totalità dei documenti amministrativi ex art. 22 co. 1 lett d) l. 241/1990, diversi da quelli espressamente richiesti, formati e materialmente esistenti alla data evasione della presente istanza.

La richiesta era connessa alla richiesta di intervento ispettivo contraddistinta dal prot. n. del, promossa dal medesimo nei confronti di S.R.L.

L'amministrazione, in data consentiva dapprima accesso alla:

- fotocopia verbale unico di accertamento e notificazione del e
- fotocopia verbale di primo accesso ispettivo del

Successivamente, con provvedimento del, consentiva ulteriore accesso alle fotocopie dei verbali di acquisizione di dichiarazione di soggetti controinteressati, avendo atteso la decorrenza dei

termini per l'eventuale presentazione- da parte degli stessi, debitamente notiziati – di eventuale motivata opposizione all'accesso richiesto.

Eccependo che l'accesso consentito non si configurava come soddisfacente “rispetto all'interesse all'acquisizione di quegli atti precipuamente enucleati nella prodromica istanza di accesso, documenti amministrativi, la maggior parte dei quali, immotivatamente ed omissivamente, non ostesi” il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, ottenere alcuni chiarimenti da entrambe le parti ed in particolare si chiede al ricorrente, signor, di voler precisare quale della documentazione ricevuta si presenti non soddisfacente nonostante il relativo invio.

All'amministrazione acceduta si chiedono invece chiarimenti relativi alle specifiche motivazioni dell'esclusione dall'accesso dei documenti non inviati – con riferimento alla relativa normativa - non esplicitate nei gravati provvedimenti.

Si evidenzia che molti dei documenti richiesti attengono all'attività dell'Autorità Giudiziaria ed a tal riguardo si precisa che l'accesso, in tali ipotesi, può essere consentito solo previo nullaosta dell'autorità giudiziaria medesima – e specularmente negato solo in assenza di esso. Pertanto la Commissione ritiene necessario sospendere la decisione invitando l'amministrazione adita a richiedere all'Autorità Giudiziaria procedente il nulla osta all'accesso per quei documenti che afferiscano all'attività della medesima; la invita altresì a voler offrire i chiarimenti richiesti relativi all' esclusione dall'accesso dei documenti non ostesi. Si precisa ulteriormente che qualora la rimanente documentazione dovesse attenersi ad altri soggetti terzi controinteressati dovrà essere effettuata nei confronti degli stessi la prevista notifica per integrare il contraddittorio nei loro riguardi.

Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge si intendono interrotti

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende il ricorso invitando le parti ad ottemperare agli incumbenti istruttori di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo

FATTO

Il sig., per il tramite dell'avv. di, ha presentato al Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri un'istanza di accesso avente ad oggetto l'estratto conto del trattamento economico completo dei figli e, dipendenti dell'Arma.

Motivava l'istanza evidenziando la necessità di conoscere la capacità contributiva dei figli, per i quali versa a tutt'oggi il mantenimento, avendo appreso – peraltro casualmente - che gli stessi sono divenuti economicamente indipendenti ed intendendo procedere per la modifica delle condizioni di separazione. Esplicitava pertanto la finalità della documentazione richiesta con la necessità di avere conferma del trattamento economico di cui beneficiano i figli per poter dimostrare di non essere più tenuto al predetto versamento alla ex moglie per i figli e a richiedere alla stessa le somme indebitamente percepite.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del eccependo l'avvenuta manifestazione di opposizione all'accesso da parte dei terzi controinteressati e con particolare riferimento alla pendenza del giudizio di appello, con il quale è stata richiesta la modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione giudiziale. L'amministrazione riteneva pertanto carente l'interesse attuale e concreto all'accesso richiesto essendo ogni modifica delle condizioni economiche della separazione proponibile solo dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio o la separazione.

Avverso tale provvedimento il sig., per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale si ribadiscono, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto poiché il richiedente vanta un interesse differenziato all'accesso richiesto ed apparendo i documenti richiesti strumentalmente connessi alla

tutela della posizione giuridica soggettiva del richiedente. Devono dirsi inconferenti le argomentazioni poste dalla amministrazione resistente alla base del diniego, dovendo ribadirsi – secondo l'orientamento costante di questa Commissione - l'autonomia dell'accesso *ex Legge 241/90* dall'iter delle parallele vicende giudiziali. Parimenti non appare dirimente l'opposizione formulata dai terzi controinteressati poichè non fondata sulla deduzione di un interesse meritevole di tutela in via prevalente rispetto allo speculare diritto di accesso del richiedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Prefettura di

FATTO

Il signor, per il tramite dell'avv. di, in data ha presentato alla Prefettura di un'istanza d'accesso avente ad oggetto tutti i documenti del fascicolo della propria pratica di richiesta della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il signora, per il tramite dell'avv., adiva la Commissione con ricorso del, affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando l'istante un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. L'amministrazione dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione oggetto di istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il, nella persona del segretario provinciale, ha presentato un'istanza d'accesso alla Questura di, chiedendo la seguente documentazione:

1. Ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. 782/1985 relativa al servizio di ordine pubblico con orario/..... del per l'evento della finale di tra -, svolto sia nel territorio del Comune di che in tutti gli altri comuni della provincia di dove si è predisposto tale servizio. Il documento potrà essere depauperato degli elementi operativi e fornito solo degli elementi fondamentali per il riconoscimento dell'indennità di ordine pubblico.
2. Ordine di servizio giornaliero dei giorni, e relativo al Commissariato di e di tutti gli altri Commissariati di P.S. dove si è predisposto il servizio di ordine pubblico per la finale di

Motivava l'istanza con la necessità di accertare eventuali violazioni procedurali, contrattuali e/o benefici economici non contabilizzati a favore del personale in servizio presso il Commissariato di e gli altri Commissariati di P.S. della provincia di

L'amministrazione adita, con provvedimento del, accoglieva solo parzialmente l'istanza, con riferimento al punto 2) della stessa, rigettandolo invece per la documentazione di cui al punto 1) poichè ritenuta sottratta all'accesso in forza della previsione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.M. 10 maggio 1994, n. 415 del Ministero dell'Interno che esclude dall'accesso *“le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale o delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità.”*

Avverso tale provvedimento il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Per veniva memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il provvedimento di rigetto parziale si basa sulla previsione dell'art. 3 comma 1 lett. a) del DM 415/'94 ed a tal riguardo precisa che la Commissione non è dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al Giudice Amministrativo. Conseguentemente il presente ricorso non può che essere respinto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il, nella persona del segretario provinciale, ha presentato un'istanza d'accesso alla Questura di in data, chiedeva in particolare di accedere "*all'Atto di nomina del Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di accesso atti del per cui la Questura di ha redatto ed inviato risposta di diniego, prot. nr. del (...)*" [di cui al precedente ricorso all'ordine del giorno dell'odierna seduta della Commissione].

Così motivava l'istanza: "*Non condividendo né il merito delle motivazioni, su cui può già ampiamente argomentare, né il metodo utilizzato per la formulazione della risposta, ritiene fondamentale per quest'ultimo, conoscere il documento per cui si chiede l'accesso, per successive valutazioni. Infatti, dalla nota fornita si evince che il responsabile del procedimento, quale Funzionario delegato all'istruttoria nonché all'adozione del provvedimento finale, è un'appartenente al ruolo Sovrintendenti con la qualifica di Sovrintendente Capo e non un Funzionario*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che l'istanza d'accesso appare volta ad effettuare un controllo sull'operato della amministrazione essendo stata esplicitata, nella motivazione della richiesta, una chiara finalità ispettiva, inammissibile attraverso lo strumento dell'accesso documentale della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare - Distaccamento Aeroportuale di

FATTO

Il sig., tenente colonnello dell'Aeronautica Militare, ha presentato al Distaccamento Aeroportuale didella predetta amministrazione un'istanza di accesso datata, chiedendo copia di tutta la documentazione relativa "al procedimento ai fini della vaccinazione anti COVID" del medesimo presso il Distaccamento, nonché relativi al connesso colloquio avuto in data, Chiedeva altresì "di essere ufficialmente notiziato circa la sua idoneità, o idoneità scaduta, al servizio, nonché sui motivi sulla decisione di non vaccinare (già presa prima del colloquio del) e poi di vaccinare" il medesimo.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. adiva la Commissione con ricorso del, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale il Comandante dichiara che l'istanza del si sovrappone a precedente del afferente alla stessa documentazione ed alla quale in data il ricorrente ha avuto accesso: pertanto la richiesta per la quale l'attore ha adito la Commissione con il presente ricorso risulta di fatto superata.

L'amministrazione ancora una volta, come già in altre occasioni, richiede alla Commissione di procedere con azioni e determinazioni adeguate nei confronti del ricorrente il cui comportamento sta "estenuando l'amministrazione con le sue ripetute ed infondate doglianze costringendola a sottrarre preziose energie a prioritarie attività istituzionali con ciò arrecando un gravissimo nocumento allo scrivente comando e di riflesso a codesto rispettabile Consesso che oramai in maniera continua viene investito dalle irrefrenabili e di inconfidenti e richieste dello".

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi inammissibile per carenza di interesse ex art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90 essendo l'interesse conoscitivo del richiedente già stato soddisfatto tramite *altro* ed assorbente accesso dal medesimo esercitato.

Quanto alle doglianze avanzate dalla amministrazione la Commissione rileva di aver già stigmatizzato in altre occasioni l'operato del sig., al quale ricorda che l'esercizio del diritto di

accesso non può ostacolare l'ordinaria attività dell'amministrazione, in ossequio al principio di buon andamento della P.A., portato dall'art. 97 della Costituzione, e deve altresì essere improntato al principio di buona fede e correttezza. Ciò premesso si osserva però che la Commissione non è dotata del potere di adozione delle richieste "azioni e determinazioni" nei confronti del ricorrente e pertanto si invita l'amministrazione a rivolgersi alle autorità competenti ove ne ravvisi la necessità alla ricorrenza dei presupposti di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per

FATTO

..... partecipava alla procedura concorsuale di cui al D.D. n. 510/2020 modificato dal D.D. n. 783/2020 per la classe di concorso A048 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) sostenendo la relativa prova scritta, non superandola.

Il il ricorrente presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti atti: 1. prova scritta; 2. griglia di valutazione.

L'Amministrazione resistente non riscontrava la suddetta istanza nei termini di legge.

Avverso il silenzio-rifiuto il ha proposto ricorso.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione l'Amministrazione resistente dava atto che il aveva consentito l'accesso richiesto.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha riscontrato l'istanza trasmettendo i documenti richiesti, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale e Direzione Regionale del

FATTO

Con istanza del il ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti e documenti reddituali, patrimoniali e finanziari contenuti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, facenti capo ai condomini e, al fine di promuovere nei confronti degli stessi procedure giurisdizionali di recupero crediti, vantati in relazione a quote condominiali insolute.

Con nota del la Direzione Provinciale di rigettava l'istanza per quanto di sua competenza (accesso ai documenti contenenti dati reddituali e patrimoniali). In particolare, quanto ai primi precisava che l'accesso ai registri immobiliari è regolato da apposita normativa, quanto ai secondi deduceva la mancanza del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'eventuale interesse finale dell'istante, non essendo all'uopo sufficiente l'indicazione di una generica esigenza probatoria o difensiva.

Quanto alla richiesta dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari inoltrava l'istanza alla Direzione Regionale del

Avverso tale rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto la semplice intenzione di rivolgersi all'autorità giudiziaria non integra il presupposto "della necessità di difesa di interessi giuridicamente rilevanti", potendo l'amministratore di condominio chiedere apposito decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso.

DIRITTO

La Commissione ravvisa la necessità, ai fini del decidere, di conoscere dalle parti se sia stato dato accesso alla documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del, cui è stata inoltrata l'istanza di accesso riguardante i dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari.

I termini di legge rimangono *medio tempore* interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

FATTO

A seguito della *comunicazione della variazione del regime assicurativo delle denunce contributive relative ai mesi di e dal Fondo a Gestione pubblica*, il il ricorrente presentava all'Amministrazione resistente istanza volta a «*determinare il termine temporale entro cui il procedimento deve essere concluso ovvero, se lo stesso è stato determinato, di esserne messo a conoscenza. Inoltre, in assenza di determinazione, ai sensi dell'art.8 della legge 241/90, che gli venisse comunicato il nominativo della persona responsabile del procedimento*».

L'Amministrazione resistente non dava riposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto il propone ricorso alla Commissione.

Per veniva memoria del Ministero, che evidenziava trattarsi di mero intervento informatico sul sistema NoiPa, richiesto dall'Agenzia delle Entrate e che quest'ultima avrebbe dovuto comunicare la conclusione della procedura avviata.

DIRITTO

La domanda presentata dall'odierno ricorrente costituisce non una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ma una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni.

Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui l'istanza è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, anche sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di

FATTO

Con una serie di istanze dirette al Presidente della sezione civile del Tribunale di e al Dirigente della Cancelleria, l'istante chiedeva di conoscere se, con riferimento al giudizio civile n. / - Fallimento / e e alla relativa composizione del Collegio - fosse stato adottato il decreto previsto dall'art. 113 disp. att. al c.p.c., relativo al calendario delle udienze e alla composizione dei collegi del

Con nota del l'Amministrazione resistente riscontrava le suddette richieste rilevando che la causa di cui era parte l'istante era stata decisa l'..... nel rispetto delle Tabele vigenti e che, con specifico riferimento al collegio giudicante, la relativa composizione era risultata "obbligata", trattandosi di giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione e, dunque, vi era l'incompatibilità dei magistrati della sezione, ad eccezione di componenti. In ragione di quanto sopra il collegio era stato integrato con l'applicazione di altro magistrato che già in precedenza aveva collaborato con la Sezione; applicazione autorizzata dal Presidente del Tribunale con provvedimento dell'.....

Il ricorrente formulava in data richiesta di accesso ed *estrazione di copia, delle Tabele (se esistenti) adottate dal Tribunale di, Sezione o dal Tribunale di, nella persona del Presidente o del presidente della Sezione, ai sensi del decreto previsto dall'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al RD 18.12.1941.*

L'Amministrazione ha negato l'accesso.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente, rilevava che *le Tabele del Tribunale sono pubblicate sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura e dello stesso Tribunale e che quanto al decreto ex art. 113 disp. att. c.p.c., lo stesso, pur previsto da apposita disposizione normativa, per desuetudine non viene più adottato in quanto sostituito, appunto, dalla Tabele di organizzazione dell'Ufficio.*

DIRITTO

La Commissione, rileva che come dedotto dall'Amministrazione la ripartizione degli uffici giudiziari, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni, l'attribuzione degli incarichi, il

conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari e sono pubblicate sul sito web del Consiglio Superiore della Magistratura e dello stesso Tribunale.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Per quanto sopra la Commissione, trattandosi di tabelle pubbliche, non ravvede ragioni ostative all'accesso richiesto, né l'Amministrazione ha dedotto l'esistenza di ragioni ostative o limitative delle modalità di esercizio del diritto di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: IIS

FATTO

Con istanza del la ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia di tutti i compiti in classe di da lei redatti nei anni del liceo (dall'A.S. / all'A.S. /) e di copia del proprio elaborato scritto di per l'esame di Stato.

Il l'Amministrazione resistente rigettava l'accesso richiesto sul rilievo dell'assenza di un interesse concreto ed attuale correlato ad una situazione giuridicamente tutelata.

Avverso tale rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente depositava nota con la quale ribadiva il rigetto, precisando che, in ossequio della normativa in materia, gli elaborati sono da *“considerarsi scartabili per gli archivi delle Istituzioni scolastiche”* ad eccezione degli elaborati dell'esame di stato e che la classe della non è stata scelta tra quelle a campione.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione e non essendo noto se i compiti di dell'istante siano già stati già distrutti, fa rilevare che, ove la documentazione sia ancora esistente, la ricorrente chiede di accedere a documentazione “propria” - perché dalla stessa elaborata e prodotta - e, pertanto, questa deve considerarsi accessibile dalla richiedente medesima che vanta comunque un interesse differenziato in tal senso.

La Commissione osserva che la ricorrente ha in ogni caso diritto ad accedere al compito di redatto durante l'esame di stato, in quanto non può considerarsi *“scartabile per gli archivi delle Istituzioni scolastiche”* e quindi non può essere stato distrutto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Con istanza del il ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso e estrazione di copia dei documenti relativi alla domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f) l. n. 91 del 1992.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali

FATTO

Con istanza del il ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di rinegoziazione di un mutuo ipotecario, che non risultava concluso e segnatamente *“all'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale; il responsabile del procedimento; la data entro la quale, secondo i termini previsti, deve concludersi il procedimento con l'emanazione del provvedimento finale e i rimedi esperibili in caso di diniego dell'amministrazione; lo stato di svolgimento dell'istruttoria.”*

L'amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente evidenziava che il mancato accoglimento dell'istanza di rinegoziazione del mutuo non era dovuta, come ritenuto inizialmente e come comunicato all'istante, in ragione di un suo pregresso inadempimento nel pagamento delle rate - inadempimento inesistente e dovuto ad un errore di registrazione contabile - ma al successivo mancato pagamento delle rate successive alla domanda di rinegoziazione. In ragione di quanto sopra l'Amministrazione resistente rilevava che la documentazione richiesta non era più collegata ad un interesse dell'istante.

DIRITTO

La domanda presentata dall'odierno ricorrente costituisce non una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ma una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni.

Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, anche sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo della amministrazione di rendere noto tale nominativo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.I.S.S.

FATTO

....., avendo presentato domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto fascia per il triennio/..... per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, preso atto della graduatoria provvisoria, con istanza del formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia dei titoli di servizio dei candidati inclusi dalla posizione n. alla posizione che precede il ricorrente.

L'amministrazione resistente rigettava il l'istanza, configurandosi la stessa come controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, non consentito ex art. 24, comma 3, della legge 241/'90.

Avverso tale rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente evidenziava che in data, con decreto prot. n., venivano pubblicate all'albo e sul sito dell'Istituto di le graduatorie provvisorie d'istituto per le figure degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici e dei collaboratori scolastici, all'interno delle quali il Signor riportava le seguenti posizioni:

- a. assistenti amministrativi: (.....) posto con punti n.;
- b. collaboratori scolastici: (.....) posto con punti n.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

L'istanza di accesso si profila come forma di controllo generalizzato e quindi inammissibile; ciò in quanto la medesima è volta ad ottenere l'acquisizione di tutti i titoli di servizio sia dei amministrativi che lo precedono, sia dei collaboratori scolastici in posizione antecedente alla propria.

La mole della documentazione richiesta, non ricollegabile - per come è dedotto nell'istanza di accesso all'interesse di cui è portatore l'accedente denota una finalità di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, non consentito ex art. 24, comma 3, della legge 241/'90.

La disciplina dell'accesso tutela, infatti, l'interesse alla conoscenza e non l'interesse ad effettuare un controllo sull'Amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati (cfr. Tar Lazio, Roma, sez.II, 10 settembre 2015, n. 11180; sez. II, 24 novembre 2015, n. 13250; Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 4 aprile 2016, n.366).

Il diritto di accesso deve, infatti, riconoscersi unicamente in relazione alla situazione giuridica fatta valere e nei limiti della stessa, non essendo consentito un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, in linea con quanto disposto dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa Commissione, ormai consolidata al riguardo.

Pertanto, si evidenzia *“l'esercizio del diritto di accesso ai documenti non può trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare volto alla verifica della legittimità e dell'efficienza dell'azione amministrativa”* (cfr. Consiglio Stato sez. V, 17 maggio 2007, n. 2513).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo di

FATTO

Con istanza del il ricorrente, docente presso l'Amministrazione resistente, formulava a quest'ultima istanza di accesso ed estrazione di copia dei documenti relativi al procedimento conseguente a tre diverse visite mediche (.....,,), cui si era sottoposto, ai fini della verifica della sussistenza di requisiti per il riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992; procedimento che si era concluso con l'adozione di un solo provvedimento che teneva conto della sola prima visita medica.

L'amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto la ricorrente proponeva ricorso al difensore civico che respingeva l'istanza per incompetenza e trasmetteva lo stesso alla Commissione.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione l'istante e l'Amministrazione comunicavano che il era stata ostesa la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalle parti, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Milano

FATTO

Con istanza del la ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia dei documenti relativi alla domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f) l. n. 91 del 1992, dalla stessa presentata il

L'amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa - Comando generale del Corpo delle

FATTO

In data il ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti relativi al diniego di svolgimento di lavoro agile richiesto dall'istante, indicando come motivo posto a fondamento della stessa *“superiori disposizioni di Persomil per lavoratori agili L. 104/1992”*.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto il propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato memoria, in cui ha evidenziato che il *“mancato accoglimento della richiesta dell'accedente si riferisce a mere disposizioni generali di organizzazione lavorativa del Reparto, rientranti nella potestà discrezionale per le quali non sussiste un obbligo di motivazione e che, peraltro, non hanno la forma di atto amministrativo; inoltre non sono attività inerenti ad un procedimento amministrativo destinato a concludersi con l'emissione di un provvedimento finale incidente nella sfera giuridica dell'accedente, ma il loro fine è volto esclusivamente a garantire il continuo e regolare svolgimento - in sicurezza - delle molteplici attività dei diversi Uffici nell'ambito del Reparto”*, non sussistendo un rapporto di strumentalità tra la conoscenza delle informazioni richieste ed il fine, come indicato ex art. 22 lett. b) L. 1990 n. 241.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione fa rilevare che nello scorso plenum del aveva già accolto la richiesta di parte ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con la presente istanza, ossia a *copia degli atti con i quali si era negato il lavoro agile all'istante*.

Si legge nella decisione *“Quanto all'ulteriore documentazione, il diritto di accesso va garantito, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Per quanto sopra il ricorso merita solo in parte accoglimento”*.

La Commissione si è pronunciata già sulla fondatezza dell'istanza, apprezzando un collegamento giuridicamente qualificato tra la posizione dell'istante e la documentazione richiesta e dunque meritevole di favorevole considerazione.

Osserva che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Pertanto, la successiva istanza di accesso ed il presente ricorso appaiono inammissibili per il principio del *ne bis in idem*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale della

FATTO

Con istanza del la ricorrente, Dirigente scolastico, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia della documentazione integrale, domande incluse, di tutti i dirigenti scolastici che avevano ottenuto il trasferimento in, al fine di verificare se i criteri posti a fondamento dei relativi provvedimenti erano prevalenti rispetto a quelle rappresentate dall'istante.

Con nota del l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul rilievo che per effetto del C.C.N.L. Area Istruzione e Ricerca sottoscritto l'....., il nulla-osta al trasferimento tra Regioni è di competenza esclusiva del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, nella specie di quello della Regione

Avverso tale rigetto la ricorrente propone ricorso.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente rilevava di aver provveduto a dare seguito all'indicata istanza.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

Con istanza del la ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia della nota del del Commissariato di Pubblica Sicurezza di nell'ambito del procedimento amministrativo volto all'adozione del divieto dell'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente.

L'..... l'Amministrazione resistente negava parzialmente l'accesso richiesto in quanto la "relazione di servizio" è prodromica all'adozione di atti o provvedimenti dell'Autorità di PS e, pertanto, non soggetta al diritto di accesso ex art. 3, lett. a) del decreto del Ministero dell'Interno 10.5.1994, n. 415.

Avverso tale parziale rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato nota chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che il ricorso deve essere respinto, alla stregua di quanto disposto dall'art. 3, lett. a) del decreto del Ministero dell'Interno 10.5.1994, n. 415, che prescrive quali siano le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità; statuizione insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione e dovendosi a tal fine il ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Con istanza del la ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia dei documenti relativi alla domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f) l. n. 91 del 1992, dalla stessa presentata il

L'amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto la ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, in persona del legale rappresentante in carica p.t.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

Con istanza del la società ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti relativi al prodotto autorizzato da quest'ultima in favore di S.r.l.

Il il Ministero della Salute accoglieva parzialmente l'istanza, negando l'accesso a quei documenti sottratti all'accesso in forza dell'art. 63 del regolamento 1107/2009, la cui diffusione *«pregiudicherebbe gli interessi contemplati nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 art 5, comma 1, lettera e) e comma 2 lettera d) ed f) e g)»*.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ribadiva la fondatezza del parziale accoglimento all'istanza di accesso sul rilievo che il procedimento relativo all'immissione sul mercato di un prodotto deve essere autorizzato nello Stato membro interessato.

In particolare, il procedimento prevede la formulazione dell'istanza a ciascuno degli Stati membri in cui si intende immettere il prodotto, dovendo il richiedente indicare lo Stato membro preposto alla valutazione dell'istanza (Stato membro relatore zonale) e nel presentare la domanda il richiedente può richiedere, conformemente all'articolo 63, che talune informazioni, comprese certe parti del fascicolo, siano tenute riservate.

Alla luce di quanto sopra l'Amministrazione resistente rilevava che l'istanza in esame sarebbe dovuta essere rivolta allo Stato investito della valutazione del farmaco (.....) e della sua autorizzazione.

Precisava altresì che come dispone lo stesso Reg. 1107/2009, art. 33, par. 4, comma, 3, lo Stato membro che esamina la domanda decide anche quali informazioni devono essere tenute riservate a fronte di una richiesta di accesso alle informazioni.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione, preso atto quanto rappresentato dall'Amministrazione non può che rigettare il ricorso, non avendo il potere di disapplicare le norme regolamentari invocate e segnatamente l'art. 33, par. 4 Reg. 1107/2009, che prescrive *“A fronte di una richiesta di accesso alle informazioni, lo Stato membro che esamina la domanda decide quali informazioni devono essere*

tenute riservate” e l’art 63 del medesimo regolamento dovendosi, a tal fine, la ricorrente rivolgere all’Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Comune (.....), ASL della Provincia di, VVFF Direzione Regionale

FATTO

Con istanza del il ricorrente formulava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti relativi al procedimento di rilascio di licenza e/o autorizzazione amministrativa e/o certificazione relativi all'attività di ristorazione svolta dalla S.a.s. nei locali adiacenti alla sua abitazione, in quanto causa delle immissioni di odori e rumori intollerabili, subiti dall'istante.

Le Amministrazioni resistenti non fornivano risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto il proponeva ricorso alla Commissione il

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione la ASL di, nel rilevare di non aver mai rilasciato alcun atto amministrativo a favore della S.a.s., comunicava che a seguito di due sopralluoghi presso i locali di quest'ultima, aveva riscontrato la violazione dell'art 279, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, oggetto di apposita comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di e al Comune di, di cui veniva informato il

Con altra nota depositata sempre in prossimità della seduta della Commissione, il Comune di osservava che il aveva autorizzato l'accesso richiesto.

Il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la documentazione seppur in seguito alla proposizione del ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la

Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione, in disparte il profilo di irricevibilità del ricorso per tardività, preso atto dell'invio della richiesta documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

Con istanza del il ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia degli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento di divieto di detenzione armi nei confronti dell'istante.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto ex art. 3, lett. a) e b) del decreto del Ministero dell'Interno 10.5.1994, n. 415.

Avverso tale rigetto il propone ricorso alla Commissione.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente confermava le motivazioni sottese al diniego opposto stante la natura non ostensibile delle relazioni istruttorie degli organi di polizia poste a fondamento del provvedimento sopra cennato.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che il ricorso deve essere respinto, alla stregua di quanto disposto dall'art. 3, lett. a) e b) del decreto del Ministero dell'Interno 10.5.1994, n. 415, che prescrive quali siano le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità; statuizione insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione e dovendosi a tal fine il ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Entrate – Direzione Provinciale

FATTO

....., rappresentata e difesa dall'Avv., presentava il all'amministrazione resistente richiesta formale di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione: istanza di rimborso sisma- e, presentata dall'istante, nonché liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, *stante il mancato rimborso sisma anni e, diffida non accolta, necessaria documentazione per fini legali.*

L'Amministrazione resistente non forniva risposta e l'istante, rappresentata e difesa dall'Avv., il si è rivolta alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Perveniva memoria dell'Agenzia delle Entrate che deduceva la *“mancata prospettazione da parte dell'istante di quell'interesse concreto e attuale che, esso solo, può giustificare l'accoglimento di un'istanza di accesso agli atti in base alla disciplina di cui agli articoli 22 e seg. della legge n. 241/1990.”*

Ha inoltre rappresentato che *“in ossequio al principio di leale collaborazione che deve sempre informare i rapporti fra Fisco e Contribuente, l'Ufficio impossibilitato a reperire l'istanza originaria a suo tempo presentata dalla contribuente, tenuto conto che per tutte le istanze si è provveduto nel corso degli anni ad acquisire i dati essenziali nelle banche dati dell'Agenzia, produce in questa sede interrogazione dell'applicativo “esiti contabili rimborsi” con l'indicazione del numero di protocollo dell'istanza e degli altri dati anagrafici dell'istante. Si produce altresì prospetto sintetico con i calcoli sottesi alla liquidazione del rimborso relativo all'anno, evidenziando l'importo delle ritenute che, in esito ad un'interrogazione dell'Anagrafe Tributaria, risultano essere stata versate dal contribuente per l'anno e sulla base delle quali l'Ufficio ha ricavato il quantum rimborsabile. Più precisamente, risultano versate per l'anno ritenute per lire, convertite in euro, donde un rimborso d'imposta erogato nella misura di euro (90% delle imposte versate). Diversamente, per gli altri due anni, nessun dato è stato ricavato dall'Anagrafe Tributaria, sicchè era onere del contribuente produrre idonea documentazione a supporto giustificativo del rimborso richiesto per i suddetti anni”.*

La Commissione nella seduta del ha preso atto dell'invio della documentazione allegata alla memoria, della quale ha disposto la trasmissione alla parte ricorrente da parte della Segreteria e ha ritenuto necessario conoscere dalla parte ricorrente se sussistesse ancora interesse alla decisione.

Parte ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto dalla Segreteria la documentazione allegata alla memoria e, quanto all'interesse, ha sostenuto che è concreto ed attuale, atteso che solo a seguito di un formale riscontro da parte dell'Amministrazione resistente dell'esistenza o meno dei documenti richiesti è possibile avviare un'eventuale azione dinanzi all'Autorità Giudiziaria al fine di veder riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute “sisma” versate dalla stessa relativamente agli anni e

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione invita la Segreteria a trasmettere alla ricorrente copia della documentazione prodotta dall'Amministrazione, affinché ne possa avere conoscenza e ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti che, ove esistenti - considerate le difficoltà di ricerca della documentazione richiesta, come dedotto dall'Agenzia e la vetustà della stessa – riguardano direttamente la posizione dell'istante.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione. Dispone la trasmissione della documentazione allegata alla memoria dell'Amministrazione alla parte ricorrente a cura della Segreteria.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Con istanza del il ricorrente, quale partecipante al concorso interno, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia dei documenti come meglio indicati nell'istanza, al fine di verificare se le domande sottoposte ai candidati fossero conformi al bando.

Con successiva nota l'Amministrazione resistente differiva l'accesso richiesto fino all'approvazione della graduatoria finale.

Avverso tale provvedimento il propone ricorso alla Commissione.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha rilevato che ha differito e non negato l'accesso, facendo altresì presente che *“atteso che le prove orali della selezione sono ormai concluse e le graduatorie saranno pubblicate a giorni, l'ostensione della documentazione richiesta avverrà a breve”*.

DIRITTO

La Commissione prende atto della disponibilità dell'Ente resistente a dare accesso alla documentazione in suo possesso e ritiene il ricorso meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL –

FATTO

Con istanza del il ricorrente, già Direttore dell’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di, formulava all’Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia di varia documentazione afferente al suo procedimento di riconoscimento di malattia professionale.

Il l’istanza veniva accolta parzialmente dall’Amministrazione resistente, procedendo quanto al verbale-relazione ispettiva ad alcune omissioni, *“in quanto riportante una possibile strategia processuale di esclusiva rilevanza interna e non può essere resa nota all’istante che ha finalizzato l’accesso ad una causa giudiziaria (CdS 2016, n. 1761 e 2003, n. 6200)”*.

Il ricorrente impugna tale accoglimento parziale, chiedendo l’ostensione della versione integrale del verbale-relazione ispettiva del, presente nel fascicolo relativo al procedimento in esame, nonché l’accesso alla relazione dell’Agenzia del Territorio, in quanto nel medesimo verbale veniva riportato che *«appare opportuno che la competente Sede Inail di, senza l’intervento degli ispettori, chieda all’Agenzia del Territorio una dettagliata relazione sull’istanza di malattia professionale del sig. corredata di tutti i documenti ufficiali, riguardanti l’evolversi della carriera lavorativa del predetto assicurato tratti dal fascicolo personale di quest’ultimo»*.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l’Amministrazione resistente ribadiva le ragioni poste a fondamento del diniego opposto e rilevava che, diversamente da quanto indicato dagli ispettori nel verbale del, non aveva richiesto alcuna relazione all’Agenzia del Territorio e che pertanto si tratta di documento non detenuto e come tale di richiesta inammissibile, anche quanto alla relazione dettagliata per l’analisi della malattia professionale in questione.

L’Inail ha precisato che il relativo procedimento si è concluso con provvedimento di definizione a seguito di opposizione del ricorrente.

DIRITTO

In relazione alla mancata ostensione nel verbale - relazione ispettiva della possibile strategia processuale di esclusiva rilevanza interna, la Commissione osserva che nella stessa sentenza n. 2016 n. 1761, citata dall’Amministrazione nel provvedimento di rigetto, viene precisato *“che, in tema di parere legale, ne riconosce l’ostensione in accoglimento dell’istanza d’accesso quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso*

collegato anche solo in termini sostanziali e quindi pur in assenza di un richiamo formale ad esso (Cons. Stato (ord.za) Sez. VI 24 agosto 2011 n. 4798); mentre nega l'accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio (Cons. Stato Sez. VI 13.10.2003 n.6200).”

Nella fattispecie concreta il ricorso è parzialmente fondato, quanto all'ostensione del verbale nella sua interezza, considerato che il verbale-relazione ispettiva risale al e che la possibile strategia processuale utilizzata dalla amministrazione nell'ambito della istruttoria procedimentale è ormai conclusa, come chiarito anche dall'Amministrazione e che il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedervi, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, nonché ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 in base al quale l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Quanto all'ulteriore documentazione, la Commissione ritiene in via assorbente il ricorso infondato sulla base di quanto dedotto in memoria dall'Amministrazione circa l'inesistenza della richiesta documentazione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte e in parte lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Con istanza del il ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia dei documenti relativi alla domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f) l. n. 91 del 1992, dal medesimo presentata il

L'amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente rilevava che aveva provveduto all'invio della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha riscontrato l'istanza e trasmesso tutta la documentazione richiesta, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico Regionale per l'..... - Ufficio Dirigenti Scolastici

FATTO

Con istanza del la ricorrente, Dirigente scolastico, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia della documentazione integrale, domande incluse, di tutti i dirigenti scolastici che avevano ottenuto il trasferimento in, al fine di verificare i criteri posti a fondamento dei relativi provvedimenti.

Con nota del l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto sul rilievo che il C.C.N.L. Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto l'....., all'art. 53 ha abrogato la previsione del consenso del Direttore dell'Ufficio Scolastico della Regione richiesta, mantenendo soltanto quello del Direttore dell'Ufficio Scolastico di provenienza.

Il nulla-osta al trasferimento tra Regioni è pertanto di competenza esclusiva del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, nella specie di quello della Regione, cui avrebbe dovuto essere indirizzata l'istanza di accesso.

Avverso tale rigetto la ricorrente propone ricorso.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ribadiva le ragioni poste a fondamento del diniego opposto rilevando che la ricorrente non aveva ottenuto l'assenso alla mobilità "in uscita" da parte della Regione, atto preliminare e necessario al fine del trasferimento richiesto e che non sussisteva interesse difensivo, per mancata indicazione delle esigenze probatorie e difensive.

Nella nota si suggeriva di indirizzare la richiesta all'Ufficio Scolastico regionale per la per consentire l'accesso a tutte le domande di mobilità in uscita corredate di assenso.

DIRITTO

La Commissione osserva che a venire in rilievo è la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 che recita *"La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato"*.

Pertanto, alla luce della menzionata disposizione regolamentare, la Commissione invita parte resistente ad assolvere l'incombente in essa contemplato, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'Amministrazione a provvedere all'espletamento dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Con istanza del la ricorrente formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione di copia dei documenti relativi alla domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f) l. n. 91 del 1992, dalla stessa presentata il

L'amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso tale silenzio-rigetto la ricorrente propone ricorso.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente rilevava che non risultava essere pervenuta alcuna istanza di accesso a nome della ricorrente e che avrebbe provveduto a dare seguito all'indicata istanza.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig. ha formulato al Comune di un'istanza di accesso finalizzata a conoscere l'indirizzo di residenza della proprietaria dell'immobile confinante con il proprio, avendo necessità di comunicare con la stessa, ad essendo a conoscenza del solo nominativo, sulla base di una visura catastale.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria a firma del Segretario comunale, il quale, interpellato dall'istante per l'esercizio del potere sostitutivo, ha respinto l'istanza di accesso, per carenza di motivazione, facendo anche presente che le informazioni richieste sono di competenza dell'Ufficio anagrafe e non dell'Ufficio tributi.

DIRITTO

Si osserva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto, la Commissione ritiene che l'istante abbia diritto di chiedere ed ottenere un certificato di residenza (ai sensi della legge n. 1228/1954 e dell'art. 33 del d.P.R. n. 223/1989), ma che il Segretario comunale ha correttamente indicato che tale richiesta vada inoltrata all'Ufficio anagrafe e non all'Ufficio tributi del Comune.

La Commissione, ritiene, pertanto, necessario che il soggetto che ha ricevuto l'istanza provveda, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio che ritiene competente, affinché possa provvedere a riguardo, previa regolarizzazione della domanda e richiesta dei diritti eventualmente dovuti per il rilascio della formale certificazione.

Nel frattempo sono interrotti i termini di legge per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita l'amministrazione a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio competente a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, dandone comunicazione all'interessato, interrompendo i termini per decisione del ricorso.

Ricorrente: di

contro

Amministrazione: Commissariato di P.S. di

FATTO

Il Sig., nella qualità di amministratore del-..... di, formulava al Commissariato di P.S. di una richiesta di accesso agli atti relativi al ad un suo esposto a carico di un condomino, Sig., riguardante la omessa comunicazione dei dati degli occupanti l'immobile, nonché l'esecuzione di presunti lavori in difformità dal titolo edilizio.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Sig., controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

FATTO

Il Sig. ha partecipato al concorso per l'assunzione di Allievi Agenti della Polizia di Stato e, in data, visti gli esiti delle prove attitudinali e le risultanze del colloquio cui è stato sottoposto è risultato non idoneo ed ha formulato un'istanza di accesso ad una serie di documenti riguardanti la procedura e le sue prove.

L'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza, negando l'accesso al questionario MOV ed ai *test* "immagine speculare e tachistoscopio" ed avverso tale provvedimento l'interessato ha adito la Commissione.

L'Amministrazione resiste con memoria, nella quale, peraltro, dichiara la possibilità di prendere visione della documentazione richiesta presso gli Uffici.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato.

La richiesta di ostensione di copia dei test somministrati e delle relative risposte appare lesiva dell'interesse generale dell'Amministrazione alla non divulgazione dei test ai fini dell'eventuale riutilizzo in altre prove e della, pure enucleata, necessità di tutela del diritto di autore della società che ha redatto i *test*.

Tale impostazione risulta suffragata dalla giurisprudenza amministrativa invocata dall'amministrazione nella sua memoria (Consiglio di Stato, sentenza n. 4900/2019) apparendo soddisfacente dell'interesse manifestato dall'istante, la disponibilità manifestata dall'Amministrazione a consentire la visione dei documenti e legittimo il diniego del rilascio di copia.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

FATTO

Il Sig. formulava al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di una richiesta di accesso agli atti ed una richiesta di informazioni in relazione all'esistenza di eventuali procedimenti penali a carico dell'Avv.

L'istanza di accesso era così motivata: *“Poichè l'avv. ha presentato nei miei confronti contro querele, dopo che gli avevo inviato copia della mia querela per infedele patrocinio e consulenza del, per ragioni di giustizia presento istanza di accesso agli atti ai sensi dello art. 17 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 dell'ordinamento della professione forense. Nel comunicare di non avere notizia di procedimenti penali a mio carico, essendomi invece pervenute voci della esistenza di precedenti a carico dello avv., ritengo sia mio diritto di cittadino essere informato sulla fondatezza o meno di tali voci, riguardanti sia procedimenti di carattere penale che disciplinare.*

In ogni caso, le iniziative a mio danno dello avv. sono di una gravità inaudita e ledono, a mio avviso, non solamente la deontologia forense, con conseguente danno per la intera categoria, ma anche e soprattutto i principi fondamentali della Costituzione Italiana e della legislazione europea, con i cui organi competenti sono già in contatto”.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza, in ragione della natura giuridica pubblicistica del Consiglio dell'Ordine ritiene il ricorso inammissibile in relazione alla richiesta di informazioni relativamente all'esistenza di non meglio precisati procedimenti penali o disciplinari a carico dell'Avv.

Sotto tale profilo, invero, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per

FATTO

La Sig.ra ha partecipato alla procedura concorsuale di cui al D.D. n. 510/2020 modificato dal D.D. n. 783/2020 per la classe di concorso (..... e) sostenendo la relativa prova scritta e, non avendola superata, in data ha formulato un'istanza di accesso finalizzata a conoscere una serie di atti e documenti della procedura (copia prova scritta; griglia di valutazione; verbale commissione della giornata in cui è stato corretto l'elaborato).

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha dedotto di aver trasmesso gli atti richiesti con nota prot. del chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere.

DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha trasmesso all'istante la documentazione richiesta, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, risultando soddisfatto l'interesse conoscitivo del ricorrente oggetto dell'istanza di accesso

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. deduce di aver presentato alla Prefettura di un'istanza di accesso finalizzata a conoscere gli atti presenti nel fascicolo riguardante la domanda di conferimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale ricostruisce nel dettaglio il procedimento, che, per quanto di propria competenza si era concluso con un preavviso di rigetto e, nel rilevare che l'istanza di accesso non risulta mai acquisita alla PEC dell'Ufficio (.....), rileva che, appreso della pendenza del ricorso presso questa Commissione, ha *“provveduto prontamente a trasmettere, a mezzo PEC in data c.m. la documentazione richiesta dal ricorrente con l'istanza di accesso di cui trattasi”*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione che ha definito il procedimento di accesso trasmettendo la documentazione richiesta, dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La s.r.l., avendo partecipato alla procedura di gara per l'acquisizione di "*Servizi tecnici di ingegneria e architettura Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e servizi geologici per il "Consolidamento e la sistemazione idraulica tra via e Via, c.da, fraz.*" ha presentato in data al Comune di (.....) richiesta formale di visione/estrazione di copia della documentazione presentata in sede di gara da parte del classificato, deducendo il proprio interesse a proporre ricorso al TAR avverso il provvedimento di aggiudicazione.

Il Comune differiva l'accesso, non essendo conclusa la fase dell'aggiudicazione, ed avverso il differimento dell'accesso, la ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del provvedimento in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Il Comune ha depositato una memoria in cui rileva di avere concluso la procedura e, dunque, accolto l'istanza d'accesso trasmettendo la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza, in mancanza dell'istituzione del Difensore civico ai vari livelli locali, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che l'Amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, ha accolto l'istanza di accesso trasmettendo la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Generale

FATTO

Il Luogotenente della Guardia di Finanza deduce di aver presentato a mezzo pec in data un'istanza di accesso all'Amministrazione diretta all'estrazione di copia del c.d. DUM (documento unico matricolare), al fine di verificare le variazioni matricolari e gli incarichi svolti durante la sua carriera.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione con ricorso spedito in data del affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria da parte dell'Amministrazione

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Il ricorrente deduce di aver inoltrato la sua istanza di accesso a mezzo PEC (della quale descrive un codice identificativo) in data, mentre il ricorso alla Commissione è stato presentato in data (anziché entro il), allorché era decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 per la proposizione del gravame, decorrente, nella prospettiva del ricorrente, dalla formazione del silenzio rigetto (verificatasi in data).

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale della – Ambito Territoriale di

FATTO

La Sig.ra ha inoltrato in data all'Ufficio Scolastico per la - Ambito Territoriale di una istanza di accesso alla seguente documentazione:

“1) Copia delle GAE per la scuola infanzia e primaria in cui era inserita in quanto abilitata dopo il superamento dei concorsi (...); 2) Copia di eventuali provvedimenti di esclusione dalle GAE con indicazione delle motivazioni; 3) Copia del provvedimento di immissione a pieno titolo nelle GAE a seguito di presentazione di domanda di reinserimento presentata nel”.

A sostegno dell'istanza ha dedotto il suo interesse a verificare le motivazioni addotte dall'USR, che hanno determinato il suo “depenamento” dalle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE).

Avverso il rigetto sulla sua istanza l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria nella quale fornisce spiegazioni in ordine ai provvedimenti riguardanti l'istante e rileva, in particolare, che, a seguito della sentenza del Tar Sezione n. / il titolo di accesso posseduto dalla sig.ra - ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento - risulta essere non l'abilitazione, bensì il diploma magistrale. Per questa ragione la sig.ra è stata *“esclusa dalle graduatorie ad esaurimento con decreto prot. n. del pubblicato sul sito di quest'Ufficio (.....)”*.

DIRITTO

La Commissione, indipendentemente dalle spiegazioni fornite dall'Amministrazione, ritiene il ricorso fondato venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali o che riguardano direttamente l'istante, ai quali parte ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, la Commissione osserva che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La S.r.l., aggiudicataria di un affidamento per la fornitura di distintivi e *set sniffer* in materiale plastico per le unità cinofile della Polizia di Stato, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia degli atti relativi al procedimento, ed, in particolare, chiedeva copia del parere negativo del Servizio Logistico, in base al quale l'Amministrazione aveva rifiutato di concedere una proroga del termine di consegna della fornitura, motivata sulla base della difficoltà di approvvigionamento di materie prime da parte della fornitrice.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, a mezzo del proprio difensore, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, rilevato che l'istante ha agito avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla sua istanza, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che parte ricorrente produca copia della documentazione (che non risulta allegata al ricorso), attestante la effettiva trasmissione e ricezione dell'istanza di accesso del *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

La Sig.ra ha formulato all'Amministrazione un'istanza diretta ad ottenere copia della documentazione relativa alla procedura concorsuale straordinaria alla quale aveva partecipato, finalizzata alla immissione in ruolo per la classe di concorso

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto partecipante alla procedura in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Questura di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno.

Alla base di tale richiesta di accesso indicava l'esigenza di partecipare al procedimento e la necessità di acquisire gli elementi necessari per la difesa in sede di impugnazione dell'eventuale provvedimento negativo.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La Signora, titolare di un negozio di a, in via n., deducendo che al numero civico della stessa via ha sede la ditta della controinteressata, Signora, che esercita l'attività di "*Commercio al di*" e che, tuttavia, la stessa ha collocato su via un "....." ove somministra e e che pregiudica la visibilità del suo negozio, ha formulato un'istanza di accesso al Comune, finalizzata ad ottenere copia degli atti e provvedimenti riguardanti l'autorizzazione alla suddetta installazione e la licenza relativa all'attività di somministrazione al tavolo.

Il Comune ha depositato una memoria in cui rileva di avere, conclusa la procedura di notifica alla controinteressata e disattesa la sua opposizione, accolto l'istanza d'accesso trasmettendo la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, ritenuta la propria competenza, in mancanza dell'istituzione del Difensore civico ai vari livelli locali, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione ostesa dall'Amministrazione successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: resistente Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione istanza di revocazione di due decisioni della Commissione, prese nelle sedute del e del

A fondamento dell'istanza di "riesame" il ricorrente deduce che le decisioni si fonderebbero sul fatto che l'Amministrazione avrebbe falsamente indicato talune circostanze, inducendo in errore la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene l'istanza inammissibile in quanto proposta in relazione ad una decisione (quella del) già resa in sede di revocazione e, pertanto, non assoggettabile allo stesso mezzo, peraltro a distanza di anni dalla decisione; quanto alla decisione del l'istanza proposta in questa sede appare inammissibile atteso che non risulta che la Commissione sia incorsa in un errore di percezione laddove, nella precedente decisione, ha dato atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione in ordine alle ragioni di differimento dell'accesso.

Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi adottati dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza dal ricorrente

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS di

FATTO

Il Sig. formulava all'INPS un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della documentazione relativa alla posizione contributiva dei propri figli maggiorenni (..... e), finalizzata a poter agire per la rideterminazione (o per l'esclusione) del contributo al mantenimento fissato dal Tribunale (allorché gli stessi erano minorenni) ed, in particolare, per verificare il raggiungimento di un'autonomia lavorativa ed economica degli stessi.

Avverso il rigetto sulla sua istanza, l'istante ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'INPS, che non aveva positivamente accolto la sua istanza, ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

A sostegno del rigetto, l'INPS sostiene che l'istante dovrebbe dimostrare, nell'idonea sede processuale (il contenzioso civile), il proprio diritto ad ottenere la documentazione richiesta o che, comunque, servirebbe un'autorizzazione del giudice all'ostensione dei documenti.

La Commissione ritiene tale motivazione infondata e di dare seguito al proprio avviso in base al quale lo strumento del diritto di accesso è utilizzabile anche a prescindere dalla pendenza di un giudizio nell'ambito del quale è possibile ottenere la documentazione attraverso un ordine di esibizione da parte del giudice.

Infatti, l'inutilizzabilità dello strumento dell'accesso ai documenti tutte le volte in cui sia pendente un giudizio civile - dovendosi in tal caso fare uso solamente dei poteri istruttori previsti dalla normativa del codice di procedura civile - finisce con lo svuotare di contenuto il diritto di accesso ai documenti, che le recenti leggi hanno inteso ampliare sempre più nella sua portata e che è espressamente ritenuto dalla legge n. 241/90, art. 24, funzionale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Tale soluzione risulta, inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 19, n. 20, e n. 21 del 2020 in fattispecie assimilabile alla presente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione:

FATTO

La Sig.ra ha presentato domanda di ammissione per il concorso indetto dall'..... (Istituto), finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale per il profilo professionale di livello.

Non essendo stata ammessa alla prova orale ha presentato un'istanza di accesso agli atti della procedura e, deducendo che illegittimamente l'Istituto le aveva chiesto un'integrazione dell'istanza con l'indicazione delle motivazioni, ha adito il Difensore civico della Regione che ha trasmesso gli atti a questa Commissione per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui deduce di aver provveduto all'accoglimento dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig. inoltrava un'istanza di accesso agli atti relativi alla pratica dallo stesso avviata di ricongiungimento familiare della propria moglie, presso Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig., di professione, rilevando di essere a conoscenza dell'esistenza di alcune segnalazioni a suo carico circa la sua condotta nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, ha presentato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti ed ai documenti dalla stessa detenuti e riguardanti le predette segnalazioni.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del provvedimento in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, deducendo, in particolare, l'avvenuta archiviazione del procedimento penale.

La Prefettura ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale dà conto di aver richiesto il nulla osta all'ostensione all'A.G. competente e di averlo ottenuto in data e che, pertanto, avrebbe provveduto ad evadere l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario conoscere le definitive determinazioni dell'Amministrazione e se, in effetti, sulla base di quanto preannunciato in sede di memoria, sia stata positivamente evasa l'istanza di accesso.

Medio tempore sono interrotti i termini per la decisione del ricorso.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri “.....”

FATTO

Il Luogotenente dei CC, essendo sottoposto a procedimento disciplinare di corpo per l'eventuale irrogazione della sanzione della “consegna di rigore” ha chiesto, tramite il militare difensore di fiducia, l'accesso agli atti amministrativi riguardanti uno specifico documento istruttorio.

L'Ufficio ha accolto la richiesta, ma ha oscurato alcune parti del documento, ed avverso tale provvedimento l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

L'Amministrazione ha depositato una memoria in cui ritiene legittimo l'oscuramento dei dati richiamando, a tal fine, quanto già rappresentato in relazione ad una precedente istanza di accesso, pure soddisfatta con le medesime modalità (e senza che tale provvedimento sia stato impugnato), rilevando, in particolare, che le parti oscurate riguardano atti afferenti alla forza organica, ai veicoli in dotazione, alla dislocazione della Caserma e ai nominativi dei delegati del Consiglio di base della rappresentanza militare, che sono sottratti all'accesso ai sensi degli artt. 1049, comma 2 lett. b) e 1050, comma 1 del d.p.r. n. 90/2010.

DIRITTO

La Commissione tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, che ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti in quanto ricadenti nelle citate previsioni regolamentari, non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di disapplicare il citato regolamento, dovendosi il ricorrente rivolgere, a tal fine, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto comprensivo di

FATTO

Il Sig., docente presso Istituto scolastico resistente, formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia della documentazione relativa ad un procedimento disciplinare avviato a suo carico, per finalità difensive.

Deducendo che l'Istituto avrebbe negato l'accesso, l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato presso questa Commissione una memoria nella quale deduceva che l'istante era in possesso di tutta la documentazione rilevante, ivi comprese le segnalazioni dei genitori di alcuni alunni minori (bambini di anni) nella versione opportunamente anonimizzata, per quanto trattavasi di documenti non posti alla base della specifica contestazione disciplinare.

Nella seduta del questa Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che l'Amministrazione aveva dedotto l'avvenuto riscontro dell'istanza di accesso, senza che, peraltro, fossero pervenute osservazioni da parte dell'istante.

In data l'istante ha chiesto alla Commissione di "rivedere" la propria decisione rilevando che non corrisponde al vero la circostanza che gli sarebbero state consegnate le segnalazioni dei genitori di alunni minori

DIRITTO

La Commissione rileva l'infondatezza dell'istanza, qualificata come di "riesame" della decisione, in quanto la stessa appare priva degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione (ex art. 395 n. 4 c.p.c.) della precedente decisione resa – unico mezzo che può comportare un riesame del provvedimento da parte della Commissione stessa.

La decisione invero, risulta adottata sulla base di quanto dichiarato dall'Amministrazione la quale, nella sua memoria, ha testualmente affermato: *“Ad ogni modo, in data l'....., prot. N°, si determinava alla esibizione di tali comunicazioni e le inoltrava via Pec, avendo peraltro cura di oscurare ogni riferimento di identificazione sia dei genitori che degli alunni a massima tutela della loro riservatezza ed avvisando il docente de quo*

che di qualunque utilizzo abnorme avesse fatto di quelle dichiarazioni avrebbe potuto rispondere personalmente nelle sedi opportune”.

La decisione resa dalla Commissione non è, pertanto, il frutto di un errore di percezione, mentre la Commissione, in mancanza, peraltro, di un'espressa contestazione del ricorrente, non può valutare la veridicità degli elementi adottati dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore

FATTO

Il Sig., assistente tecnico presso l'Istituto d'Istruzione Superiore ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso ai fine di ottenere i seguenti documenti: “

- *Copia attestazione Addestramento professionale patentino multimacchina*
- *Denominazione Ente accreditato che ha indetto e svolto tale formazione*
- *Calendario di svolgimento del corso di formazione”.*

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha depositato una memoria nella quale rileva l'inesistenza della documentazione richiesta anche tenuto conto che le mansioni svolte dal dipendente, che non richiedono particolari attestazioni o patentini.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato atteso che l'Amministrazione ha dedotto di non essere in possesso della documentazione richiesta dall'istante

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per la Regione

FATTO

Il Sig., presso l'Istituto d'Istruzione Superiore ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso ai fine di ottenere i seguenti documenti: “

- *Patentino trattrici;*
- *Patentino multimacchina per cura del verde”*

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria nella quale rileva testualmente: *“in relazione alla richiesta di riesame datata dell'istanza di accesso con la quale l'interessato ha domandato, in data, estrazione di copia della seguente documentazione: “copia autenticata dei seguenti atti: - Patentino Trattrici; Patentino Multimacchina per cura del verde (Motosega, decespugliatori, rasaerba, taglia siepi etc...)”, si richiama nota n. prot. del dell'ambito di Ufficio - Ambito Territoriale di, che così precisa: “Nel merito, si osserva che la richiesta di accesso riguarda atti/documenti di cui il richiedente è ben consapevole della loro inesistenza. Egli infatti in data ha richiesto all'Istituzione scolastica di servizio (I.I.S. di) di predisporre, per il futuro anno scolastico-....., “Corsi di Addestramento Professionale per utilizzo attrezzature quali decespugliatori, rasaerba, taglia siepi, motosega etc... e patentino trattrici stante la necessità delle certificazioni per svolgere le mansioni correlate al profilo di inquadramento”. Risulta pertanto evidente che egli è ben conscio che non esistono i “patentini” oggetto della richiesta di accesso agli atti”. Si allega altresì la nota integrativa del medesimo Ufficio, che precisa: “Con riferimento all'oggetto, facendo seguito alla PEC inviata da questo Ufficio nella giornata di ieri, prot. n. dell'..... e ad integrazione di quanto quivi rappresentato, si fa presente che il Sig., in altre occasioni, si è avvalso dello strumento dell'accesso agli atti con finalità pretestuose e strumentali e non già con il reale e genuino scopo di accedere ai documenti amministrativi per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante, tant'è che questo Ufficio è intervenuto disciplinarmente nei confronti del dipendente, il quale è stato sanzionato per l'abuso del diritto di accesso agli atti perpetrato ai danni dell'Amministrazione, con provvedimento prot. n. del, che, per opportuna conoscenza, si allega alla presente.”*

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso infondato atteso che l'Amministrazione, anche a seguito di un'istruttoria eseguita presso altri suoi Uffici e presso l'Istituto scolastico sede di servizio del ricorrente, ha dedotto di non essere in possesso della documentazione richiesta dall'istante

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando dei Carabinieri – Tutela del Lavoro

FATTO

Il Maresciallo ha proposto un'istanza di accesso diretta all'ostensione della documentazione dalla quale fosse possibile evincere il corretto trattamento dei suoi dati personali, deducendo di aver vinto un reclamo presso l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito di un procedimento instaurato dall'istante davanti all'Autorità stessa, avente ad oggetto il non corretto trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

Deducendo un parziale accoglimento della sua istanza di accesso, ha adito la Commissione - lamentando la mancanza di due note del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di e di - affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una memoria nella quale rileva di avere reso disponibile anche tali comunicazioni, che vengono allegate alla memoria stessa.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che l'Amministrazione ha dichiarato di rendere disponibili anche le due comunicazioni alle quali allude l'interessato nel proprio atto.

Tuttavia, non essendovi certezza sull'effettiva trasmissione della documentazione anche all'interessato la Commissione invita la Segreteria a trasmettere la documentazione, prodotta in allegato dall'Amministrazione all'indirizzo PEC indicato dall'istante nel suo ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

L'Appuntato Scelto Q.S., effettivo al della Compagnia Carabinieri di (.....), ha presentato un'istanza di trasferimento, ai sensi del n. 398 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri, per alcuni reparti del Comando Provinciale Carabinieri di

A seguito della comunicazione da parte del Comando Generale dei motivi ostativi al suo trasferimento, in data ha presentato al Comando Legione Carabinieri “.....” un'istanza di accesso tesa ad ottenere *“la documentazione completa afferente tutti i pareri espressi dalla superiore linea gerarchica...”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Comando Generale dell'Arma, al quale è stata trasmessa l'istanza di accesso, con provvedimento prot. n. /-..... del ha accolto la citata istanza, rendendo ostensibili tutti i pareri espressi dalla linea gerarchica del militare contenuti nel procedimento amministrativo di impiego, nonché il parere espresso dalla Direzione di Sanità.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato e documentato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso inammissibile in quanto diretto avverso un asserito silenzio-rigetto, a fronte, invece, di un tempestivo provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso.

Tuttavia, non essendovi certezza sull'effettiva trasmissione della documentazione all'interessato la Commissione invita la Segreteria a trasmettere la documentazione, prodotta in allegato alla memoria all'indirizzo PEC indicato dall'istante nel suo ricorso.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando Provinciale di

FATTO

Il Sig., dei Carabinieri in servizio permanente, riferisce di aver presentato in data u.s., istanza di audizione per motivi di servizio all'amministrazione di appartenenza. Non avendo avuto notizie sullo stato del procedimento conseguito alla predetta istanza, in data il Sig. ha chiesto di accedere ai documenti contenuti nel relativo fascicolo.

In data l'Ufficio Comando trasmetteva la richiesta di accesso all'Ufficio del Personale.

Contro tale nota il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto che l'Ufficio del personale ha rimesso al ricorrente la documentazione di interesse in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando Provinciale di

FATTO

Il Sig., dei Carabinieri in servizio permanente, riferisce di aver presentato in data, istanza di audizione per motivi di servizio all'amministrazione di appartenenza. Non avendo avuto notizie sullo stato del procedimento conseguito alla predetta istanza, in data il Sig. ha chiesto di accedere ai documenti contenuti nel relativo fascicolo.

In data l'Ufficio Comando trasmetteva la richiesta di accesso all'Ufficio del Personale.

Contro tale nota il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto che l'Ufficio del personale ha rimesso al ricorrente la documentazione di interesse in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
– Provveditorato Regionale della – Ufficio I – Affari Generali

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di funzionario presso il Centro per la Giustizia Minorile per la, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti, inerenti i cantieri di cui l'accedente era stato nominato "1. Atti di progettazione; 2. Verbale di validazione del progetto; 3. Determina a contrarre, del contratto d'appalto o lettera di contratto; 4. Verbale di consegna dei lavori; 5. Certificato di ultimazione dei lavori; 6. Certificato di regolare esecuzione o di collaudo".

A fondamento della propria istanza il ricorrente deduceva quanto segue: "Che, sono state effettuate al Provveditorato Regionale dell'Amm.ne Penitenziaria per la plurime richieste di pagamento degli incentivi di progettazioni (che ricadono nel periodo dal al) spettante al sottoscritto per l'attività svolta, in ultimo l'istanza trasmessa in data (che si allega in copia) che ad oggi non è stato effettuato nessun riscontro e nemmeno si è proceduto al pagamento degli incentivi richiesti; Che, il mio assistito in data a mezzo P.E.C., nota che si allega in copia, ha chiesto alla dott.ssa, Provveditorato Regionale dell'Amm.ne Penitenziaria per la, l'attestazione dei cantieri svolti, in particolare n. incarichi assegnati e svolti dal sottoscritto presso il di, di cui si allegavano i dispositivi di nomina. Ad oggi non è stata prodotta nessuna attestazione da parte della Dott.ssa degli incarichi svolti dal sottoscritto, considerato che risulta atto dovuto da parte dell'Amministrazione Penitenziaria per l'attività svolta da parte del sottoscritto; Che, il sottoscritto ha svolto l'attività di competenza per gli incarichi assegnati (di cui si DICA-.....-.....- allegano i dispositivi di nomina) per i quali ha chiesto alla Dott.ssa l'attestazione degli incarichi svolti, attestazione negata con nota prot. n. del, nota che si allega in copia; Atteso che, la suddetta attestazione risulta necessaria al sottoscritto per comprovare l'avvenuto svolgimento degli incarichi svolti necessaria all'attivazione della liquidazione degli incentivi di progettazione maturati, attraverso lo svolgimento degli incarichi affidati e svolti presso il di, al fine di tutelare giurisdizionale il proprio diritto di credito per una attività svolta."

Parte resistente riscontrava la richiesta deducendo quanto segue: "Con l'istanza del la "allega alla presente rt. disposizioni di incarichi affidati allo scrivente durante il servizio svolto presso codesto Ufficio, in applicazione della legge 241/ 90' e chiede "attestazione dalla quale si evince che i suddetti incarichi sono stati svolti presso codesta Amministrazione. La mancata disponibilità dell'attestazione richiesta, si intende contestare in sede giurisdizionale, per la tutela del sottoscritto". Chiede, altresì, la "attestazione dalla quale si evince che i suddetti incarichi sono stati svolti". Con nota del, anziché fornire i chiarimenti richiesti da questa Amministrazione con nota del prot. del, formula un'istanza di accesso agli atti generica e che comporta una difficile ricerca di atti, in

mancanza di specifica indicazione degli atti richiesti. Ed invero, sebbene la con detta nota del non indichi e specifichi meglio quanto genericamente richiesto, si rappresenta che questo Provveditorato ha già provveduto e sta provvedendo, nelle more alla istruttoria delle Servizio legale Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale della Ufficio I — Affari generali pratiche relative ai numerosi cantieri. La richiesta attestazione comporta la verifica della regolare esecuzione dei lavori e dunque la acquisizione dei relativi atti da parte delle Direzioni degli istituti presso cui sono stati svolti i lavori e la loro successiva verifica”.

Contro tale nota il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

La nota impugnata dal ricorrente, in realtà, non costituisce un diniego come ritenuto dal, atteso che la richiesta di accesso del precedente – avente ad oggetto la medesima vicenda – era stata riscontrata dall'amministrazione invitando l'accedente a fornire chiarimenti. Quest'ultimo, viceversa, ha ritenuto di presentare altra richiesta di accesso, in tal modo venendo meno alla richiesta di chiarimenti formulata da parte resistente. Peraltro, sia nella nota gravata che nella memoria difensiva, parte resistente deduce di aver attivato gli Uffici competenti per l'istruttoria della domanda, siccome concernente numerosi documenti, pertanto, non avendo opposto un diniego impugnabile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di – Ufficio Territoriale del Governo

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso all'amministrazione resistente preordinata al rilascio di copia dei documenti contenuti nel fascicolo aperto a proprio carico e relativo al divieto di detenzione di armi.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, ha adito la scrivente Commissione.

Parte resistente ha depositato nota in data, dando atto di aver trasmesso i documenti al ricorrente già in data a mezzo PEC ma digitando erroneamente l'indirizzo del destinatario, provvedendo successivamente all'inoltro all'indirizzo corretto.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. si osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro –

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver presentato da ultimo in data istanza di accesso agli atti riferibili all'accertamento e notificazione del, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei lavoratori rese nel corso dell'ispezione ed a quella intercorsa tra il datore di lavoro e la sig.ra

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza, se non in forma interlocutoria notiziando l'accedente che avrebbe comunicato l'istanza di accesso ai controinteressati, e pertanto la ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce che, una volta acquisito il consenso di questi ultimi, ha rilasciato i documenti e le dichiarazioni rese dai lavoratori escludendo le conversazioni whatsapp con la lavoratrice siccome già in possesso dell'accedente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, nonché dei documenti ad essa allegati, rileva la cessazione della materia del contendere con riferimento a tutti i documenti eccetto le conversazioni con la lavoratrice per le quali, sussistendo un soggetto controinteressato individuabile dalla ricorrente (la Sig.ra), la ricorrente avrebbe dovuto notificarle il ricorso e non risulta agli atti prova dell'assolvimento di tale incumbente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere ed in parte inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera d) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane S.p.A.

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data chiedeva di poter accedere ai documenti attestanti i rapporti inerenti la sig. di cui il si dichiarava erede universale, riferendo altresì di aver ottenuto parziale risposta satisfattiva in data

Pur non deducendo su quali documenti non sarebbe stata concessa l'ostensione, il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso in ragione di una precedente istanza del, riscontrata con nota del e non impugnata, identica a quella presentata in data e per cui è ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione in via preliminare rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il primo diniego reca la data del e contro di esso il ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso entro il successivo, mentre il ricorso è stato trasmesso alla Commissione in data e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, a nulla rilevando la seconda istanza di accesso, siccome identica alla prima ed in quanto tale inidonea a far decorrere nuovamente il termine di impugnativa.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Ambiente

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«nota del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del, n., di annullamento della deliberazione del Consiglio direttivo dell',,, del, n., d'individuazione della di candidati per la nomina all'incarico di del ridetto»*.

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di partecipante all'avviso pubblico per l'individuazione di una rosa di nominativi da sottoporre al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento dell'incarico di, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della Legge 394/1991 e ss.mm. ed ii., del, Prot., ravvisato che tale procedura è stata definita con deliberazione del Consiglio direttivo del, n., con individuazione della relativa di candidati, atto a sua volta annullato con nota del dicastero del, n., che peraltro non risulta pubblicato a sito web nella sezione 'Amministrazione trasparente', al fine di acquisire il ridetto atto ministeriale d'annullamento della procedura, ravvisato che lo status di candidato della ridetta procedura radica l'interesse all'acquisizione degli atti richiesti accessibili in quanto atti endoprocedimentali, ex artt. 7 e 10, l. 241/1990, ivi compresa la ridetta nota di annullamento dell'esito della procedura di designazione della terna di candidati, né per l'effetto sussiste esigenza di tutela della riservatezza dei restanti candidati nelle procedure concorsuali ovvero comparative laddove l'invio della candidatura determina accettazione del confronto valutativo”*.

Parte resistente ha fornito riscontro all'istanza in data, negando l'accesso in ragione dell'assenza di interesse qualificato in capo all'accedente.

Contro tale nota il ha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale da atto che il ricorrente ha già formulato identica richiesta di accesso sulla quale si è innescato un precedente ricorso alla scrivente Commissione, deciso, nel senso della parziale inammissibilità e parziale infondatezza, nella seduta dello scorso e, successivamente, in sede di ricorso per revocazione (con conseguente pronuncia di inammissibilità per assenza di errore di fatto censurabile), nella seduta dello scorso e, successivamente, in sede di ricorso per revocazione (con conseguente pronuncia di inammissibilità per assenza di errore di fatto censurabile). La Commissione, nella seduta plenaria dello scorso, dichiarava il ricorso inammissibile, deducendo di essersi già pronunciata sulla questione.

Il ha depositato ricorso per revocazione, deducendo la diversità delle parti resistenti (l'istanza del era rivolta al Ministero resistente, quella precedente all'.....) e chiedendo dunque l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In effetti la commissione ha errato nel ritenere parte resistente del ricorso presentato sull'istanza di accesso del l'..... menzionato nelle premesse in fatto, essendo tale richiesta indirizzata al Ministero resistente. Quest'ultimo ha a suo tempo inoltrato la domanda di accesso all'..... che ha fatto presente di essersi già pronunciato, da qui l'errore in cui è incorsa la Commissione.

Ciò premesso, ai fini del decidere e non emergendo dagli atti depositati, la Commissione invita parte ricorrente a chiarire se nella della procedura poi annullata figurasse o meno il proprio nominativo e quale sia il proprio interesse ad accedere, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso per revocazione, in fase rescindente annulla la precedente decisione del ed in fase rescissoria, invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in parte motiva interrompendo nelle more i termini della decisione. Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione e del ricorso per revocazione alla Procura della Repubblica per il seguito di competenza, stante la formulazione da parte del ricorrente di espressioni sconvenienti ed offensive rivolte all'indirizzo della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, la quale già in precedenti occasioni è stata oggetto di insulti ed espressioni ingiuriose rivolte dal medesimo
.....

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Militare di Medicina Legale di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di militare della Guardia di Finanza in congedo per, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso agli atti di nomina dei componenti la Commissione sanitaria che lo aveva sottoposto alla visita nell'anno che ha poi condotto al referto di inidoneità dell'accidente.

La richiesta veniva reiterata in data senza ottenere risposta da parte resistente.

Pertanto in data il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La Commissione in via preliminare rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il silenzio sulla prima istanza di accesso si è formato in data e dunque il termine per la sua impugnativa è spirato in data, mentre il ricorso è stato trasmesso alla Commissione in data e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, a nulla rilevando la seconda istanza di accesso, siccome identica alla prima ed in quanto tale inidonea a far decorrere nuovamente il termine di impugnativa (peraltro scaduto anche rispetto a quest'ultima istanza).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Ospedaliera Universitaria

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver manifestato la propria disponibilità per il reperimento di professionisti psicologi e psicoterapeuti derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19 in merito al bando indetto dal Commissario Straordinario del 28 ottobre 2020 comunicandola ad entrambe le amministrazioni resistenti.

Non avendo tuttavia ricevuto alcuna chiamata per il conferimento di incarichi, in data ha chiesto di conoscere la graduatoria conseguente al bando di che trattasi nonché i criteri utilizzati per le chiamate effettuate.

Tale richiesta veniva reiterata in data Non avendo ottenuto riscontro, in datau.s. la ha adito la Commissione. L'Azienda Ospedaliera Universitaria "....." di ha depositato memoria difensiva, trasmessa anche al legale della ricorrente, con la quale fornisce una serie di informazioni riferite alla richiesta del, quali la sua posizione in graduatoria, la circostanza della pubblicazione degli elenchi cronologici della presentazione delle domande (indicando anche il link per la relativa consultazione) ed infine di aver chiamato professionisti collocati in posizione "antecedente" a quella della ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, quanto all'Azienda Sanitaria Provinciale di, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, quanto a quest'ultima azienda, il ricorso deve dichiararsi irricevibile. Dalla prospettazione in fatto operata dalla medesima ricorrente, invero, si evince che la prima richiesta di accesso recava la data del, Pertanto, formatosi su questa il silenzio rigetto in data, la ricorrente avrebbe dovuto adire la Commissione in data, mentre il ricorso reca la data del e dunque oltre i termini per la sua tempestiva presentazione. La seconda istanza di accesso, infatti, avendo ad oggetto gli stessi documenti e non essendo stata deliberata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di, non è idonea a far decorrere nuovi termini di impugnativa.

Con riferimento, invece, all'Azienda Ospedaliera Universitaria "....." di, tenuto conto della nota depositata in data e di cui alle premesse in fatto, che costituisce anche un riscontro all'istanza di accesso del, la Commissione chiede a parte ricorrente di chiarire se essa possa ritenersi soddisfattiva del proprio interesse ad accedere, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, in parte e con riferimento alla richiesta di accesso inoltrata all'Azienda Sanitaria Provinciale di, lo dichiara irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Con riferimento all'istanza di accesso rivolta all'Azienda Ospedaliera Universitaria ".....", invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di insegnante di inserito nelle graduatorie provinciali scolastiche, riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: *“prova documentale della propria avvenuta convocazione per ricoprire l’incarico contrattuale d’insegnamento, a tempo determinato, che era attribuito, invece, ad altro docente; b. documentazione dalla quale si evincano gli eventuali titoli di preferenza vantati da detto docente nominato, rispetto allo scrivente e che attestino il suo legittimo diritto a stare nella classe strumento per liceo; c. copia dell’orario delle lezioni di strumento musicale, espletato dal nominato docente, presso l’Istituto, nel riferito a.s., onde verificare la compatibilità delle lamentate ore di completamento rispetto all’orario effettivamente svolto dallo scrivente presso il Liceo statale di”*.

L’istanza era motivata in ragione della necessità di verificare la legittimità *“della propria esclusione dalla surriferita cattedra e della perdita delle ore di completamento”*.

Non avendo ottenuto risposta, il Sig. ha adito in data la scrivente Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale, da una parte, deduce l’inammissibilità del gravame per essere stato depositato prima dello spirare del termine di conclusione del procedimento di accesso da computarsi, nel caso di specie, con l’aggiunta dei dieci giorni concessi al controinteressato per presentare le proprie eventuali deduzioni e comunque dà atto di aver trasmesso al ricorrente quanto da questi domandato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. si osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, restando assorbita ogni altra eccezione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig., dell'Esercito italiano, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai seguenti documenti: *“Il contraddittorio depositato dal Segretario Generale Nazionale (cfr. provvedimento di espulsione) nel formato digitale da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata pertanto senza oneri per il rilascio. b. Il contraddittorio depositato dal Segretario Generale Nazionale estratto breve manupresso la sede legale della in copia semplice, per cui si provvederà a versare il contributo previsto. Il link della riunione avvenuta in modalità telematica (piattaforma Zoom dedicata) degli organismi statutari della (.....) in data da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Il video della riunione avvenuta in modalità telematica (piattaforma Zoom dedicata) degli organismi statutari della (.....) in data da consegnare su supporto di memoria di massa fornito dallo scrivente, il prelievo avverrà presso la sede legale della”*. La richiesta veniva motivata come segue: *“in virtù del seguente interesse connesso, diretto, concreto e attuale (art. 2 e 5 c. 2 D.P.R. 184/2006) in considerazione che, i documenti desiderati scaturiscono dal provvedimento di espulsione prot. / / del (all. B) e per cui, chiedo di poter esercitare il diritto di visione ed estrazione degli atti costituenti il procedimento disciplinare instaurato”*.

Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza senza che questa venisse riscontrata, il Sig. ha adito in termini la scrivente Commissione. In data è pervenuta nota della con la quale eccepisce la non applicabilità della disciplina in materia di accesso nel caso in questione, data la propria natura di soggetto di diritto privato, deducendo altresì e comunque l'infondatezza del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si ritiene di dover affrontare la questione della legittimazione passiva della Federazione resistente, in merito all'applicabilità a quest'ultima della normativa di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Al riguardo il dato normativo da cui prendere le mosse è costituito dall'art. 22, comma 1, lettera e), della legge n. 241 del 1990 che, come noto, fornisce la definizione di pubblica amministrazione rilevante per stabilire a quali soggetti si applichi la disciplina sul diritto di accesso.

Tale disposizione recita: *“per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”*.

Ciò premesso e ritenuto che pacificamente la natura giuridica del sindacato rientri nel novero delle associazioni non riconosciute di diritto privato e che non sussistano nel caso di specie punti di contatto tra i documenti richiesti (concernenti una fattispecie di esclusione di uno degli iscritti) ed un'attività di interesse pubblico disciplinata dal diritto comunitario, si ritiene che la questione debba essere risolta negativamente e dunque nel senso che la disciplina sul diritto di accesso non è applicabile alla resistente.

Per tali motivi il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di – Ufficio Territoriale del Governo

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'Avv., a seguito di presentazione in data di domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana, ha inoltrato in data all'amministrazione resistente domanda di accesso al fascicolo relativo al procedimento per la concessione della suddetta cittadinanza, con particolare riferimento ai pareri obbligatori emessi nel corso di tale procedimento.

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto il Sig. ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che la richiesta di accesso formulata dall'odierno ricorrente ha ad oggetto l'intero fascicolo riferito all'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana e che è orientamento consolidato di questa Commissione che in tali casi il richiedente abbia diritto ad estrarre copia di quanto in tale fascicolo contenuto, il ricorso appare meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato richiesta di accesso all'amministrazione resistente in data, istanza di accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei militari,,,,,,,,,,,, e, nonché alle dichiarazioni dagli stessi rese di non aver procedimenti penali pendenti e ad una nota della Direzione Generale del

Parte resistente negava l'accesso in data, deducendo la carenza di interesse del richiedente atteso che i procedimenti in questione non lo riguardavano direttamente.

Il ricorrente ha replicato a tale diniego diffidando l'amministrazione ad ostendere i documenti richiesti entro il u.s.

Parte resistente si è costituita depositando memoria difensiva con la quale insiste per il rigetto del ricorso, argomentando sempre nel senso della carenza di collegamento tra la posizione del ricorrente ed i documenti richiesti, siccome relativi a procedimenti disciplinari cui il è totalmente estraneo.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego impugnato appare legittimo. Ed invero, la richiesta ostensiva attiene pacificamente a documenti relativi a procedimenti disciplinari cui l'odierno ricorrente è estraneo, né costui ha chiarito in che senso potrebbero tali documenti rivestire una qualche utilità in vista della tutela di propri interessi difensivi.

Per i suesposti motivi il ricorso non merita accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Regione – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente – Area Interdipartimentale Affari Generali

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di coerede dei comproprietari dell’immobile sito nel Comune di al foglio, particelle, e già oggetto di un procedimento espropriativo, ritenendo di avere un innegabile interesse giuridico quale parte attiva nel contenzioso giudiziario relativo a tale procedimento espropriativo, ha richiesto in data all’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione, al Dipartimento Ambiente della Regione, alla Struttura Territoriale Ambientale (STA) per le province di e del Dipartimento Ambiente della Regione copia dei seguenti atti: *“Copia della determinazione dirigenziale, prevista dall’articolo 11, comma 4-bis, legge 241/90, che deve necessariamente precedere la stipula dell’accordo di cessione dell’immobile o, in alternativa, la dichiarazione che tale determina non esiste”*; 2. *“Copia dell’accordo di cessione dell’immobile redatto nelle forme previste dall’articolo 1350 codice civile (scrittura privata) giusto quanto previsto l’articolo 11 della Legge 241/90; o, in alternativa, la dichiarazione che tale accordo nella forma di scrittura privata ai sensi dell’articolo 1350 non esiste”*. 3. *“Copia della nota di trasmissione agli Organi di controllo contabile della nota o del rendiconto ove è citato l’accordo di cui all’articolo 11, legge 241/1990 e della determinazione dirigenziale che la deve precedere ai sensi dall’art. 11, co. 4-bis, legge 241/90, o, in alternativa, la dichiarazione che tale trasmissione per il previsto controllo della spesa connessa non è stata effettuata”*.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, il ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto serbato dall’amministrazione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo che, dopo accurate ricerche interdipartimentali e come già riferito su altra precedente istanza di accesso riscontrata nel mese di del corrente anno, nessuno dei documenti richiesti è in proprio possesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò premesso, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento alla luce dell'inesistenza dei documenti domandati presso l'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Libero Consorzio Comunale di

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di coerede dei comproprietari dell'immobile sito nel Comune di al foglio, particelle, e, già oggetto di un procedimento espropriativo, ritenendo di avere un innegabile interesse giuridico quale parte attiva nel contenzioso giudiziario relativo a tale procedimento espropriativo, ha richiesto in data al Libero Consorzio Comunale di copia dei seguenti atti: *“Copia della determinazione dirigenziale, prevista dall'articolo 11, comma 4-bis, legge 241/90, che deve necessariamente precedere la stipula dell'accordo di cessione dell'immobile o, in alternativa, la dichiarazione che tale determina non esiste”*; 2. *“Copia dell'accordo di cessione dell'immobile redatto nelle forme previste dall'articolo 1350 codice civile (scrittura privata) giusto quanto previsto l'articolo 11 della Legge 241/90; o, in alternativa, la dichiarazione che tale accordo nella forma di scrittura privata ai sensi dell'articolo 1350 non esiste”*. 3. *“Copia della nota di trasmissione agli Organi di controllo contabile della nota o del rendiconto ove è citato l'accordo di cui all'articolo 11, legge 241/1990 e della determinazione dirigenziale che la deve precedere ai sensi dall'art. 11, co. 4-bis, legge 241/90, o, in alternativa, la dichiarazione che tale trasmissione per il previsto controllo della spesa connessa non è stata effettuata”*.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, il ha adito in termini la Commissione contro il silenzio rigetto serbato dall'amministrazione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva deducendo di aver già inoltrato al ricorrente la documentazione in proprio possesso per come richiesta con precedente istanza di accesso formulata dal Sig., deducendo altresì che la scrivente Commissione su tale ultima vicenda si era pronunciata nel senso della cessazione della materia del contendere e della parziale inammissibilità del ricorso in precedenza depositato dal medesimo, nonché rilevando l'esito di un giudizio tra le parti in Corte di Appello che per la vicenda che occupa ha visto soccombere l'odierno ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Nel merito, dal confronto tra le istanze di accesso presentate al Consorzio dal ricorrente da ultimo – e per cui è ricorso- nonché nel mese di, si ricava la sostanziale diversità dei documenti richiesti che determina, a sua volta, l'inconferenza del richiamo alla precedente decisione della scrivente Commissione.

Pertanto, anche alla luce dell'esito sfavorevole per il ricorrente del giudizio svoltosi presso la Corte di Appello, si ritiene che il ricorso sia fondato su un interesse qualificato e meritevole, pertanto, di accoglimento ove esistenti i documenti acceduti.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver preso parte alla procedura straordinaria per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, disciplinata e bandita con D.D. del Ministero dell'Istruzione n. 510 del 23.04.2020, per la Regione, per la classe di concorso

Non avendo superato le prove scritte, in data ha formulato richiesta di accesso ai documenti della suddetta procedura con particolare riferimento ai seguenti documenti: *“verbale di approvazione della griglia di valutazione della prova scritta; - verbale relativo alla seduta della Commissione in cui si è proceduto alla correzione della prova scritta dell'istante e relativa griglia di valutazione, con il punteggio attribuito; copia della prova scritta dell'istante”*.

Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, in data si rivolgeva al Difensore Civico contro il silenzio rigetto formatosi.

Quest'ultimo, per competenza, ha trasmesso gli atti alla scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato nota difensiva con la quale deduce e comprova di aver trasmesso al ricorrente in data u.s., quanto da questi domandato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. si osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Sede Provinciale di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente ed in data, istanza di accesso ai seguenti documenti: *“quesito formulato dall'I.N.P.S. di alla Direzione Regionale INPS – Area Pensioni, in ordine alla liquidazione del trattamento pensionistico di privilegio del sottoscritto; b. risposta della Direzione Regionale INPS - Area Pensioni al succitato quesito; entrambi gli atti sono stati citati, e non prodotti, nel messaggio di posta elettronica certificata datato, proveniente dall'INPS di e indirizzato alla p.e.c. del sottoscritto Tel. nell'ambito del procedimento di attribuzione della pensione privilegiata”*.

Ciò in quanto a seguito di domanda per l'ottenimento della pensione privilegiata, parte resistente con la comunicazione del di cui sopra, riferiva di aver formulato *“apposito quesito alla Direzione Regionale INPS – Area Pensioni, al cui esito era stata lavorata la sua pratica di pensione privilegiata”*.

L'amministrazione non ha riscontrato la domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto il Sig. ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Parte resistente ha depositato memoria difensiva contenente una serie di deduzioni relative al merito della concessione della pensione privilegiata, e rilevando, quanto agli atti richiesti che *“Tali scambi di informazioni costituiscono atti meramente interni all'ufficio, come tali non potendosi configurare alla stregua di un quesito formale o di parere di organo tecnico”*.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed invero, le deduzioni di parte resistente non colgono nel segno. I documenti chiesti dal ricorrente, invero, sono richiamati in una comunicazione al medesimo trasmessa dall'amministrazione resistente; già tale profilo radica un interesse qualificato in capo al ricorrente. A ciò si aggiunga che in generale la natura di atti interni non è ostativa al rilascio dei documenti domandati dall'accidente, atteso che l'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241 del 1990, definisce documento amministrativo *“ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*.

Pertanto, ravvisato nel caso di specie un interesse diretto, concreto ed attuale in capo al ricorrente, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando parte resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra, cittadina, ha presentato domanda per ottenere la cittadinanza italiana nel; successivamente, al fine di tutelare la propria posizione, ha presentato, tramite l'Avv., un'istanza d'accesso agli atti, chiedendo copia delle schermate di accesso tramite Punto Fisco al portale dell'Agenzia delle Entrate dalle quali risultino i redditi dichiarati ai fini fiscali dall'istante; copia della schermata CIVES contenente il parere della Prefettura di a seguito dell'istruttoria; copia della schermata del portale CIVES con lo stato attuale del procedimento.

Lamentando il silenzio rigetto, la Sig.ra, tramite il proprio avvocato, ha adito nei termini la Commissione, chiedendo che fosse riesaminato il caso.

La Prefettura di ha inviato una memoria nella quale ha dichiarato, in accoglimento dell'istanza d'accesso, di aver inviato all'accedente copia della schermata video dello stato pratica estratta dal programma cittadinanza CIVES; nonché dei pareri programma CIVES. Quanto, invece, alla richiesta di trasmissione di *“copia delle schermate di accesso tramite Punto Fisco al portale dell'Agenzia delle Entrate dalle quali risultino i redditi dichiarati ai fini fiscali dall'istante”*, l'Amministrazione adita ha ritenuto che, *“in disparte la dubbia riconducibilità di quanto richiesto alla nozione legislativamente data di ‘documento amministrativo’ per cui è possibile esercitare il diritto d'accesso, la relativa istanza deve intendersi respinta, in quanto trattasi di richiesta riferita a software di cui la scrivente Amministrazione non è proprietaria; il software in questione è volto a verificare la rispondenza dei dati autodichiarati alle risultanze dell'Amministrazione fiscale; l'istanza è da ritenersi preordinata a conoscere un dato dichiaratamente in possesso della S.V., ed anzi dalla S.V. comunicato all'Amministrazione fiscale, ossia ‘i redditi dichiarati ai fini fiscali’”*.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione di aver consentito in parte l'accesso, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere relativamente ai documenti ostesi. Con riguardo, invece, alla residua richiesta respinta dall'Amministrazione, avente ad oggetto la *“copia delle schermate di accesso tramite Punto Fisco al portale dell'Agenzia delle Entrate dalle quali risultino i redditi dichiarati ai fini fiscali dall'istante”*, la Commissione osserva preliminarmente che nella disciplina dell'accesso alla documentazione amministrativa, il tenore testuale della lett. d) dell'art. 22 della legge n.

241 del 1990, conduce ad una nozione particolarmente estesa di documento amministrativo, dovendosi intendere come tale “*ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*”.

Nella relativa nozione sono, inoltre, ricompresi i documenti di cui l'Amministrazione sia in possesso, anche se non formati dalla stessa, ma soltanto detenuti, e che sono funzionali all'adozione del provvedimento finale.

Alla luce di quanto sopra la Commissione ritiene che anche le schermate *di accesso tramite Punto Fisco al portale dell'Agenzia delle Entrate dalle quali risultino i redditi dichiarati ai fini fiscali dall'istante* rientrino nella descritta nozione e, pertanto, ove esistenti, rientrino nel diritto d'accesso, poiché, nel caso in esame, la finalità dell'accesso assume natura difensiva oltre che endoprocedimentale, come tale incisivamente tutelata dall'art. 24, comma 7 della l. 241/90. Ne consegue che l'Amministrazione adita dovrà consentire l'accesso ai documenti oggetto d'istanza ove esistenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte improcedibile, per cessazione della materia del contendere, e per il resto lo accoglie, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università

FATTO

Il Sig., avendo partecipato ad una selezione per un bando per le borse di studio “Master universitari executive a.a. / /””, ha presentato, in data, un’istanza d’accesso per finalità difensive, rivolta all’Università, al fine di chiedere copia di tutti i documenti e/o atti e/o documenti, comunque denominati, dai quali si evinca il punteggio analitico e complessivo assegnato dalla Commissione aggiudicatrice ad ogni singolo concorrente; le schede di valutazione; le griglie di valutazione compilate dalla Commissione, ed ogni altri documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per assegnare i punteggi; nonché copia autentica del verbale di assegnazione del punteggio a lui assegnato. Il Sig. ha poi specificato che la richiesta d’accesso era esercitata, in particolare, con riguardo alle domande dei candidati risultati vincitori:,, e

In data l’..... ha negato l’accesso avendo ritenuto che il Sig. non fosse legittimato, sussistendo un difetto nella presentazione della domanda di partecipazione che ne avrebbe impedito una corretta candidatura. Tuttavia, come deduce l’accedente, al fine di poter partecipare al bando, aveva trasmesso all’Ateneo due distinte pec, a causa della dimensione degli allegati e poiché, successivamente, a seguito della pubblicazione delle graduatorie integrali provvisorie del bando non era risultato vincitore, aveva inviato all’Ateneo una pec per chiedere spiegazioni in proposito. L’Università aveva risposto in un primo momento che *“a noi non è pervenuta nessuna richiesta se non un file con pagine di articoli pubblicati, non ha inviato null’altro come indicato da vademecum e sul sito...”*. Ha dedotto, inoltre, il ricorrente che, dopo aver risposto a tale e-mail, trasmettendo le ricevute delle due pec distinte che dimostravano l’avvenuto corretto inoltro di tutta la documentazione necessaria per partecipare al bando, l’Università aveva dato riscontro positivo, impegnandosi a correggere l’errore. Ciononostante il Sig. non era risultato tra i vincitori della procedura concorsuale.

In data il ricorrente ha, quindi, presentato un’istanza d’accesso che è stata, tuttavia, rifiutata dall’..... in data, che ha ritenuto che non fosse titolare di un interesse giuridico personale, stante, oltretutto, la necessità di tutelare la privacy degli altri partecipanti alla procedura.

Per questi motivi il ricorrente ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Dalla narrativa del ricorrente e dalla risposta dell'Università fornita all'accedente, non risulta chiaro se i titoli del Sig. siano stati valutati o meno dall'Amministrazione e, quindi, se lo stesso abbia partecipato o meno alla procedura. Pertanto, si invitano entrambe le parti a fornire chiarimenti su tale punto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione ai fini dell'adempimento degli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale

FATTO

L'Avv. ha presentato in proprio, in data, all'Amministrazione in intestazione, un'istanza d'accesso agli atti al fine di acquisire copia degli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento oggetto di iscrizione ipotecaria di, deceduto nel, e gravanti sui beni immobili di proprietà della ricorrente, in qualità di avente causa dell'accedente. Infatti, l'istanza d'accesso era motivata dal fatto che il Sig. aveva permutato alla Sig.ra alcuni dei cespiti gravati da un'iscrizione ipotecaria accesa nel, a favore dell'allora Agente della Riscossione S.p.A.

Tale richiesta veniva formalmente respinta dall'Agenzia delle Entrate stante la ritenuta necessità di tutelare il diritto alla riservatezza ed all'identità personale dei contribuenti. Pertanto l'Avv. ha adito nei termini alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni.

La Direzione Regionale della dell'Agenzia delle Entrate ha inviato una memoria rappresentando di aver emesso un provvedimento espresso di diniego in quanto la richiedente non risultava soggetto legittimato all'accesso in assenza di formale delega sottoscritta dagli eredi del contribuente e che, pertanto, la richiesta non poteva essere accolta al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi economici e commerciali di controinteressati.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 4 lett. b) e comma 7, lett. c) del D.p.r. n. 184/2006, il ricorrente è tenuto a pena di inammissibilità ad allegare la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati ed a cui si riferisce la documentazione richiesta, nelle ipotesi in cui questi siano conosciuti o conoscibili. Poiché, nel caso in esame, non risulta che tali nominativi siano noti all'accedente, la Commissione invita l'Amministrazione resistente a notificare il presente gravame, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 5 del D.P.R. 184 del 2006, ai controinteressati, non individuati e non conoscibili dalla ricorrente al momento della presentazione dell'odierno gravame. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente a notificare il ricorso ai controinteressati; medio tempore i termini restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio del Giudice di Pace di

FATTO

Il Sig. ha presentato, tramite l'Avv., una richiesta di riesame rivolta alla Commissione, deducendo di aver presentato, in data, tramite altro difensore, un'istanza d'accesso al Giudice di Pace di al fine di chiedere copia della cartella di pagamento n., con precipuo riferimento alla sentenza di condanna costituente titolo esecutivo. Deduce il ricorrente che, essendo destinatario di cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di-....., si era rivolto a questa amministrazione chiedendo l'accesso agli atti che, tuttavia, era stato negato poiché l'Amministrazione dichiarava di non possedere copia del titolo, cioè la sentenza, su cui si fonda la cartella esattoriale. Pertanto, presentava la richiesta al Giudice di Pace di chiedendo di poter accedere "*agli atti relativi alla cartella di pagamento n., con precipuo riferimento alla sentenza di condanna costituente titolo esecutivo*", ma senza ricevere risposta. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Sig., rappresentato dall'Avv., si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

DIRITTO

Per quanto riguarda la richiesta di ostensione degli "atti esattoriali" ovvero i documenti relativi alla cartella di pagamento, si deve rilevare che il ricorso è, in parte, meritevole di accoglimento, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte del procedimento in questione ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990. Tuttavia, poiché secondo l'orientamento costante di questa Commissione, la sentenza non può essere ricondotta al genere dei "documenti amministrativi" formati dall'Amministrazione, il ricorso contro il silenzio sull'istanza d'accesso avente ad oggetto le sentenze deve ritenersi in *parte qua* inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara in parte inammissibile, limitatamente alla richiesta della sentenza e, con riguardo alla rimanente

documentazione rivolta all'Ufficio del Giudice di Pace, accoglie il ricorso, invitando l'Amministrazione a consentire l'accesso nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale “.....” - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

FATTO

In data la Sig.ra, iscritta nell'anno-..... alla classe Sez. dell'Istituto Liceo Scientifico di, ed i suoi genitori e, hanno presentato, tramite l'Avv., un'istanza d'accesso e di autotutela amministrativa, rivolta al Liceo Scientifico Statale “.....” di

Gli accedenti lamentano la votazione conseguita dalla studentessa nello scrutinio finale di ammissione all'esame di Stato nonché la stessa votazione finale, sui cui avrebbero inciso negativamente alcune incoerenze valutative, anche rispetto ad altri studenti della stessa classe che sarebbero stati, invece, favoriti. Per queste ragioni la Sig.ra ha chiesto all'Istituto scolastico molteplici documenti, non solo relativi alla sua posizione, ma anche relativi a tutti gli altri studenti della medesima classe, nonché il Regolamento ed il Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto; i registri dei docenti con tutti i voti delle prove scritte e orali dell'alunna e degli altri studenti della classe; le pagine del registro di classe in cui erano riportate le presenze dell'alunna e degli altri studenti e le attivazioni di quarantene e didattica a distanza; i verbali del Consiglio di classe in cui si è deliberata l'ammissione con il punteggio attribuito relativamente a tutti gli studenti della classe, nonché i verbali delle operazioni finalizzate alla valutazione finale con l'assegnazione a ciascun candidato del punteggio finale complessivo in centesimi, con riferimento all'istante ed agli altri maturandi; ed altri documenti ancora.

In data l'Istituto Scolastico ha consentito l'accesso parziale ai documenti richiesti, consentendo l'ostensione di tutti gli atti relativi alla posizione della Sig.ra, negando, invece, l'accesso ai documenti relativi agli altri studenti. Questa circostanza, secondo l'accedente, sarebbe un impedimento a poter valutare eventuali condotte illegittime e/o disparità di trattamento poste in essere dai docenti nei suoi confronti e, per queste ragioni, si sono rivolti alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso.

L'Istituto scolastico ha inviato una memoria nella quale dà conto diffusamente della correttezza del proprio operato, specificando che il diniego all'accesso agli atti relativi agli altri studenti è stato determinato dalla circostanza che non erano stati indicati i relativi nomi e, soprattutto, dalla necessità di tutelarne la privacy. Infine, l'accesso agli atti sarebbe finalizzato solo ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Istituto scolastico, sorretto da una finalità meramente esplorativa.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ritiene il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 4 lett. b) e comma 7, lett. c) del D.p.r. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati ed a cui si riferisce la documentazione richiesta, ovvero i compagni di classe della studentessa, che dovevano essere certamente ben noti all'accedente.

In ogni caso, appare opportuno ricordare che la richiesta sarebbe stata comunque inammissibile poiché, secondo l'orientamento costante di questa Commissione (*ex multis* decisione 9.10.2019, che trova conforto nella giurisprudenza del Consiglio di Stato sez. VI, 28/10/2010, n.7650), *“la funzione docente non è diretta alla scelta degli studenti più meritevoli secondo una graduatoria di valore, bensì alla formazione dei ragazzi e alla verifica dei risultati da ognuno di essi conseguiti. Non si tratta pertanto di una procedura comparativa, nella quale potrebbe ipotizzarsi una disparità di trattamento”*. La funzione dei docenti è diretta, infatti, alla formazione culturale ed umana degli alunni, ed alla verifica dei risultati da ognuno di essi singolarmente conseguiti nell'arco di un lungo e quotidiano percorso di crescita. Posto che tale crescita scolastica, e con essa il rendimento e la valutazione, è un fatto individuale, certamente complesso ed articolato, ma che non può soffrire di “ingiustizie”, legate al differente percorso ed alla diversa crescita altrui, e che, al di là dei voti e dei punteggi, è sempre un dato difficilmente conoscibile nella sua essenza e, comunque, non comparabile con la propria crescita, mediante la conoscenza di meri documenti (cfr. Tar Reggio Calabria, 5 giugno 2013, n. 372). Ne discende, quindi, che la richiesta in esame si traduce in un inammissibile controllo generalizzato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig., in data, ha presentato un'istanza rivolta al Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione Speciale, per il tramite della Direzione Provinciale di dell'INPS, per accedere alla documentazione riguardante l'esame del ricorso avverso il provvedimento di reiezione della domanda di pensione supplementare di vecchiaia, presentata in data

In particolare ha chiesto di sapere se il ricorso in parola fosse stato esaminato, ed in caso negativo le ragioni del mancato esame, i motivi dell'eventuale reiezione, nonché copia dei verbali con le eventuali decisioni assunte dal Comitato Amministratore del Fondo speciale. Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig. ha adito in proprio la Commissione chiedendo il riesame dell'istanza.

La Direzione Provinciale di ha inviato una memoria nella quale rappresenta che il ricorso è stato tempestivamente istruito ed inviato in Sede regionale e poi successivamente trasmesso dalla Sede Regionale alla Direzione centrale per il successivo esame da parte del Comitato Amministratore competente, chiarendo che, ad oggi, il procedimento non risulta definito e, pertanto, non esistono atti da poter fornire né motivazioni da comunicare. Ha inoltre specificato che eventuali decisioni e delibere sono sempre consultabili dall'interessato attraverso il canale telematico, tramite il quale è sempre possibile chiedere informazioni sullo stato del ricorso e proporre solleciti o inviare ulteriore documentazione a supporto della propria richiesta. Ha ricordato, infine, che, trascorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorrente ha facoltà di proporre azione giudiziaria.

Il ricorrente ha inviato un'ulteriore memoria nella quale ribadisce le proprie posizioni, insistendo nel fatto che debba ritenersi inammissibile che, a distanza di tanto tempo, l'Amministrazione non abbia ancora provveduto.

DIRITTO

La Commissione osserva che, alla luce di quanto dichiarato dall'Amministrazione acceduta, la documentazione richiesta è ancora in corso di formazione e, pertanto, il ricorso presentato non può essere accolto. La Commissione, tuttavia, in ossequio al principio di economicità osserva che il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e

10 della Legge 241/'90, che ha comunque ad oggetto documentazione personale del richiedente, come tale sempre accessibile dallo stesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo respinge, con le precisazioni di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Garante Contribuente Regione

FATTO

La Sig.ra in data ha fatto una segnalazione al Garante circa IMU su sito nel Comune di (.....), chiedendo i seguenti documenti amministrativi: 1) Copia della segnalazione inviata il; 2) Istruttoria relativa al punto 1; 3) Eventuali comunicazioni, relative al punto 1 e/o al punto 2, inviate dal Garante del contribuente al Comune di circa la segnalazione in premessa; 4) Copia di eventuale pratica di autotutela attivata presso il Comune di con oggetto il punto 1; 5) Eventuali richieste di documenti e chiarimenti agli uffici presentate dal Garante al Comune di; 6) Documenti comprovanti gli esiti dell'attività del Garante in risposta alla segnalazione in premessa. Parte resistente non dava riscontro alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi, pertanto la Sig.ra ha adito con ricorso la scrivente Commissione.

L'Amministrazione ha inviato una memoria con la quale ha trasmesso i documenti contenuti nel Fascicolo d'Ufficio a seguito della presentazione della segnalazione, rappresentando che sarebbe stata cura dell'Ufficio comunicare la risposta che perverrà dal Comune di

DIRITTO

La Commissione, preso atto delle dichiarazioni dell'Amministrazione di aver consentito l'accesso, con riguardo ai documenti di sua pertinenza, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Area Metropolitana di

FATTO

Il Sig., nudo proprietario di un appartamento posto al piano sovrastante di quello della Sig.ra, ha presentato, in data, un'istanza all'Amministrazione in epigrafe indicata, al fine di chiedere l'accesso ed il rilascio di copia di tutta la documentazione relativa all'autorizzazione paesaggistica n. /, rilasciata per "silenzio – assenso" dal Comune di (.....), in favore della Sig.ra, per la realizzazione di un barbecue. Il Sig. ha chiesto, in particolare, le istanze, gli elaborati tecnici e progettuali, le relazioni illustrative e tutta la documentazione della Soprintendenza per l'acquisizione del competente parere vincolante, nonché il nome del funzionario responsabile, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi giurisdizionali più opportune. Essendo l'Amministrazione rimasta silente, il ricorrente si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso; ha, altresì, allegato la notifica del ricorso alla controinteressata, spedito con raccomandata a/r, e dalla stessa ricevuto in data

La controinteressata non ha fatto pervenire alcuna memoria.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto limitatamente alla richiesta di accesso documentale, poiché il ricorrente, nudo proprietario dell'appartamento posto al piano sovrastante di quello in cui sono state effettuate delle opere edilizie, è titolare di un interesse concreto, diretto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale è chiesto l'accesso. Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, *“ai sensi dell'art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, al proprietario del fondo vicino a quello sul quale sono state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa”* (Consiglio di Stato, sez. V, 14/05/2010, n. 2966).

Il ricorso deve dirsi, invece, inammissibile con riguardo alla richiesta del nome del funzionario responsabile poiché, in tale parte l'istanza ha ad oggetto una mera richiesta di informazioni,

inammissibile *ex art. 22, comma 4, legge 241/90 ed ex art. 2, comma 2, del DPR 184/2006*, fermi restando gli obblighi di comunicazione e trasparenza in capo all'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, limitatamente alla richiesta di documenti, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione, per il resto lo dichiara inammissibile, fermo restando l'obbligo per la medesima Amministrazione di rendere noto il nome del funzionario responsabile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig.,, ha presentato in data, alla Casa Circondariale di, un'istanza di accesso agli atti del proprio fascicolo personale chiedendo, *“per motivi di tutela personale”*, l'ostensione della nota della medesima Direzione n. del indirizzata al Prap. di e della nota n. del indirizzata al DAP e per conoscenza al Prap. L'Amministrazione adita, che aveva già in precedenza consentito parzialmente l'accesso, in data ha nuovamente risposto tempestivamente all'accedente, rappresentando che la documentazione richiesta non era ostensibile ai sensi del D.M. 115/96 art. 3.

Avverso tale diniego il ricorrente ha adito nei termini la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso ed adottate le conseguenti determinazioni. L'Amministrazione acceduta ha inviato una memoria nella quale insiste nelle argomentazioni già spese, richiamando, in particolare, quanto già affermato in altra missiva indirizzata sempre al Sig. ed avente ad oggetto la medesima richiesta d'accesso, in cui si afferma che il solo atto sottratto all'accesso e non presente nel fascicolo personale, è una relazione di servizio a firma del Comandante del reparto, di carattere riservato, in virtù del Regolamento D.M. n. 115 del 1996, che espressamente esclude dall'accesso agli atti le relazioni di servizio. L'Amministrazione ha aggiunto di non aver consentito l'accesso stante la genericità della motivazione a sostegno della richiesta d'accesso, ovvero *“motivi di tutela personale”*, non essendo oltretutto pendente alcun procedimento disciplinare, amministrativo o penale nei confronti dell'accedente.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto, poiché il diniego opposto dall'Amministrazione si fonda sul Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso (D.M. n. 115 del 1996) che, all'art. 3, disciplina proprio i documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica stabilendo che *“...in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti che contengono notizie la cui conoscenza sia di pregiudizio concreto ed effettivo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica degli istituti penitenziari e dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità...”*.

Al riguardo, la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto, la Commissione non può che respingere il ricorso, non potendo peraltro la Commissione disapplicare le disposizioni regolamentari.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale

FATTO

La Sig.ra ha rivolto all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso diretta ad avere copia della documentazione catastale del, eventuale e planimetria, inerente ad un'unità immobiliare di cui ha dichiarato di essere comproprietaria.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver constatato che l'unità immobiliare non era intestata alla richiedente ma al Sig., inviava a quest'ultimo, in qualità di controinteressato, la richiesta d'accesso, chiedendo sue eventuali osservazioni o controdeduzioni. Il Sig., tramite l'Avv., comunicava il suo diniego all'accesso formulato dalla sig.ra per violazione della privacy. Pertanto, la Direzione Provinciale di respingeva la richiesta d'accesso.

Avverso tale diniego la Sig.ra, tramite l'Avv., si è rivolta alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso, ed insistendo sulla circostanza di essere comproprietaria dell'area sulla quale è stata costituita la particella.

È pervenuta una memoria dell'Agenzia delle Entrate che ribadisce la proprietà esclusiva in capo al solo, e che tanto sarebbe confermato anche dalla circostanza che, se davvero la Sig.ra risultasse comproprietaria, la stessa avrebbe potuto e dovuto richiedere tali documenti catastali presso un qualsiasi sportello catastale, essendo i documenti oggetto dell'accesso consultabili dal titolare del diritto presso i servizi al pubblico.

Anche il controinteressato ha inviato una memoria nella quale, insistendo in ordine al fatto di essere esclusivo proprietario dell'immobile, nega l'accesso richiesto.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, ritiene necessario che la ricorrente documenti la dedotta qualità di comproprietaria del terreno di cui chiede di visionare la documentazione richiesta. Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenzi istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la ricorrente a documentare il proprio diritto di proprietà, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Signor, rappresentato dall'avvocato, ha inoltrato alla Prefettura di un'istanza di accesso relativa agli atti del procedimento relativo alla propria richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Signor, come sopra rappresentato, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione per l'accesso, preliminarmente, rileva che non risulta agli atti che l'istanza di accesso sia stata ricevuta dalla Prefettura di, non essendo pervenuta la ricevuta dell'avvenuta accettazione e consegna della pec. Si invita, pertanto, il ricorrente, come sopra rappresentato, a depositare copia di accettazione e consegna della pec con la quale è stata presentata l'istanza d'accesso, disponendo, *medio tempore*, la sospensione dei termini di legge nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione ai fini dell'adempimento degli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale

FATTO

La Sig.ra ha presentato, per il tramite dell'..... di, un'istanza d'accesso indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale dell'....., al fine di chiedere l'accesso agli atti relativi ad una procedura concorsuale per la classe di concorso, alla quale ha partecipato risultando non vincitrice. Ha chiesto di poter accedere, tra l'altro, ai verbali della commissione d'esame, alle sue prove scritte ed a quelle dei candidati risultati idonei. Deducendo la formazione del silenzio rigetto la Sig.ra, *ut supra* rappresentata, si è rivolta alla Commissione chiedendo di riesaminare il caso.

L'Amministrazione adita ha inviato una memoria nella quale dà atto del mancato riscontro dell'istanza dovuto solo all'aggravio di lavoro determinato dall'ingente mole di istanze di accesso pervenute nella procedura concorsuale di che trattasi, e di aver prontamente provveduto a trasmettere tutti gli atti richiesti all'interessata.

DIRITTO

La Commissione, preso atto delle dichiarazioni delle Amministrazioni di aver consentito l'accesso, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: E-distribuzione s.p.a.

FATTO

Il il Sig. ha presentato, tramite l'Avv., un'istanza indirizzata ad "E-distribuzione Spa", al fine di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti relativi ad un palo posto a sostegno della linea elettrica, sito in (.....), località "....." (adiacente alla via), al fine di sapere a chi appartiene la proprietà del palo, se sostiene una linea elettrica a privati e/o anche l'illuminazione pubblica, da quanto tempo è stato posizionato e se è asservito alla rete elettrica gestita da Enel, nonché di conoscere l'iter procedurale e tutti i documenti e gli elaborati tecnici-amministrativi che hanno permesso detto posizionamento, con ogni successiva istanza presentata in merito.

Il Sig. ha motivato l'istanza d'accesso con la necessità di dover eseguire delle opere e dei miglioramenti sul proprio terreno e di tutela la propria posizione, essendoci oltretutto delle controversie in atto con gli intestatari delle proprietà confinanti.

L'Amministrazione adita ha inviato una memoria nella quale ha spiegato che la mancata tempestiva risposta è stata determinata da un mero disguido nell'assegnazione della corrispondenza all'interno delle Unità aziendali, che non ha consentito di fornire riscontro tempestivo all'accedente. Nel merito della richiesta la società ha fornito tutte le informazioni richieste e di cui è possesso, specificando che la documentazione relativa al predetto lavoro di allaccio non è disponibile nei sistemi informatici aziendali e, stante il tempo trascorso, non è più reperibile negli archivi cartacei.

DIRITTO

La Commissione, preso atto delle dichiarazioni delle Amministrazioni, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere, invitando la Segreteria a trasmettere all'accedente la lettera della società E-distribuzione s.p.a., contenente i dati richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps sede di

FATTO

Il ricorrente ha presentato, in data, all'Inps di, un'istanza d'accesso agli atti al fine di chiedere l'ostensione dei documenti e delle certificazioni attinenti le pensioni e le indennità ed i relativi importi percepiti dalla Sig.ra Deduce il ricorrente che quest'ultima, madre della defunta moglie dell'accidente, avrebbe percepito un contributo mensile di euro, corrisposti dal tutore del marito interdetto (padre della defunta moglie dell'accidente), pur avendo dichiarato di non percepire altri redditi, depauperando in questo modo il patrimonio del *de cuius*, a scapito degli altri eredi e, quindi, dell'odierno ricorrente, a sua volta erede della Sig.ra

Precisa, ancora, il ricorrente che l'istanza era già stata presentata in precedenza, rimanendo sempre senza risposta da parte dell'Amministrazione adita. Pertanto il Sig. si è rivolto nei termini alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Inps di ha inviato una memoria nella quale dà conto del proprio operato, rappresentando in particolare di aver emesso in passato un provvedimento espresso di diniego nei confronti della medesima questione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati afferenti a soggetti terzi che, interpellati dall'Inps di in qualità di controinteressati (nell'ambito delle precedenti istanze di accesso), hanno espressamente negato il consenso all'ostensione, come da documentazione allegata dall'Amministrazione.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione ritiene il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 4 lett. b) e comma 7, lett. c) del D.p.r. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai soggetti controinteressati ed a cui si riferisce la documentazione richiesta, ovvero la Sig.ra, ben nota all'accidente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig. ha presentato personalmente un'istanza all'Amministrazione in intestazione al fine di chiedere l'accesso ad una serie di documenti relativi ad una procedura concorsuale selettiva o di avanzamento del personale dipendente interna all'Amministrazione ed alla quale ha preso parte. L'..... ha tempestivamente risposto, differendo l'accesso all'esito dell'approvazione della graduatoria. Avverso tale differimento il Sig. ha presentato richiesta di riesame alla Commissione.

L'Amministrazione ha inviato una memoria nella quale chiarisce di non aver opposto alcun rifiuto all'accesso, ma di averlo solo differito; inoltre, essendo quasi terminata la procedura concorsuale, ed essendo prevista a breve la pubblicazione delle graduatorie, ha rappresentato l'intenzione di disporre a breve l'ostensione della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della fondatezza del ricorso, attesa la natura endoprocedimentale e difensiva dell'istanza d'accesso del ricorrente, accoglie il ricorso avverso il provvedimento di differimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e Finanze. Direzione Relazioni Internazionali

FATTO

La Sig.ra, dipendente dell'Ambasciata italiana in, presentava in data un'istanza d'accesso al Ministero dell'Economia e Finanze, domandando la copia integrale dell'atto conclusivo (.....), cioè l'accordo diretto all'Autorità Fiscale per concordare la corretta applicazione delle disposizioni sulla competenza a tassare i redditi di lavoro alle dipendenze delle Rappresentanze Diplomatco-consolari italiane, ed in subordine, di conoscere le ragioni dei reiterati rinvii. L'Amministrazione adita comunicava di non poter fornire la copia integrale dell'accordo raggiunto tra le Autorità competenti di Italia e, non essendosi la procedura amichevole ancora conclusa. Per queste ragioni la Sig.ra presentava una nuova richiesta, in data, con la quale faceva delle contestazioni nel merito della vicenda ed, in conclusione, *“si rinnova la domanda di accesso ex art.21 per ragioni di giustizia al fine di conoscere in termini incontestabili se le iniziative adottate dal MAECI, nel rinunciare alla potestà impositiva italiana sulle retribuzioni dei contrattisti italiani in*”.

Avverso quest'ultima decisione la ricorrente adiva la Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso. Con decisione n. del la richiesta veniva dichiarata irricevibile, in quanto tardiva, poiché la ricorrente non aveva impugnato la prima risposta dell'Amministrazione, ma la seconda, di talché la richiesta di riesame era oramai da ritenersi tardiva.

La ricorrente ha proposto richiesta di revocazione della decisione n. del, asserendo che vi sarebbe stato un errore revocatorio in quanto le due richieste avrebbero avuto *petitum* diversi.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 395 c.p.c. *“Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”*.

Nel caso in esame, la Commissione dichiara inammissibile la richiesta revocatoria perché priva dei requisiti di cui all'art. 395, comma 4 del cpc.; infatti la ricorrente non ha dedotto né dimostrato l'esistenza di alcun errore di fatto commesso dalla scrivente e risultante dagli atti o documenti di causa,

essendosi limitata a fornire una diversa interpretazione dei fatti di causa. Infatti, nella seconda richiesta d'accesso, quella del, la ricorrente si è limitata a rinnovare la domanda d'accesso già formulata, ponendo poi all'Amministrazione adita richieste di informazioni, tra l'altro inammissibili ai fini dell'accesso documentale. Né vale, ai fini dell'errore revocatorio invocato, la diversa prospettazione offerta *ex post* dalla ricorrente delle istanze d'accesso.

Giova, infine, rappresentare che ciò, tuttavia, non preclude alla ricorrente di formulare in futuro una nuova richiesta di accesso all'Amministrazione, volta ad ottenere documenti diversi da quelli chiesti con l'accesso del

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Sanzioni Amministrative della Regione

FATTO

L'Avv. ha presentato in data un'istanza d'accesso indirizzata all'Ufficio Sanzioni Amministrative della Regione Autonoma, chiedendo in nome e per conto del Sig. di poter prendere visione ed estrarre copia della nota informativa n./..... del Comando Sezione della Polizia Stradale di, quale atto oggetto di valutazione dell'Ufficio per disporre il respingimento del ricorso proposto dal Sig.

L'Ufficio Sanzioni Amministrative rispondeva prontamente che il diritto di accesso agli atti poteva essere esercitato direttamente presso la struttura dal lunedì al venerdì dalle ore 09 alle ore 14, ma l'Avv. reiterava la richiesta chiedendo espressamente di poter esercitare il diritto d'accesso mediante il ricevimento, con documento informatico in formato PDF, come previsto dal regolamento in materia d'accesso e dal Codice dell'amministrazione digitale. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, l'Avv. si è rivolto al Difensore civico della Regione, chiedendo che fosse riesaminato il caso. Quest'ultimo, ha rilevato la propria incompetenza poiché la documentazione richiesta afferisce ad un provvedimento amministrativo sanzionatorio definito dal Presidente della Regione non quale vertice dell'amministrazione regionale ma nell'esercizio delle funzioni prefettizie, cioè quale organo periferico dello Stato, per le quali la competenza si incardina presso la Commissione per l'accesso. Pertanto, l'Avv. ha adito la Commissione.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione osserva che l'Avv. non ha fornito prova alcuna della sua legittimazione ad agire in qualità di legale del Sig. e, quindi, dei suoi poteri, non avendo allegato alcun mandato difensivo, né tanto meno alcun documento d'identità della parte asseritamente rappresentata, e questo né nell'istanza d'accesso, né nella successiva richiesta di riesame inoltrata al Difensore civico e poi alla Commissione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile per carenza di legittimazione ad agire.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.)

FATTO

Il Sig., in data, ha presentato in proprio un'istanza rivolta alla Consap al fine "*di conoscere se sono state presentate domande di rimborso a valere sul certificato di deposito nominativo devoluto al Fondo dei Rapporti Dormienti n. intestato a, la relativa data di presentazione e la misura dell'eventuale rimborso*", precisando di essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, "*corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al/ai documento/i per il/i quale/i chiede con la presente istanza l'esame o l'estrazione di copia*".

Con raccomandata del la Consap, in qualità di gestore dei rimborsi dei rapporti dormienti per conto del Ministero dell'Economie e Finanze, ha comunicato all'accedente di aver corrisposto l'importo al presentatore del titolo originale ed il relativo importo.

Pertanto, in data, il Sig. ha presentato una nuova domanda d'accesso, ad integrazione della precedente, chiedendo di poter conoscere il nominativo del beneficiario e la data di presentazione del rimborso. In data, la Consap ha risposto rappresentando di non poter fornire il nominativo del presentatore del titolo per motivi di *privacy*, limitandosi ad indicare solo la data dell'avvenuto pagamento. Ha, inoltre, rilevato la mancanza di un interesse concreto ed attuale all'accesso, specificando che il Sig. si era limitato a chiedere delle mere informazioni. Contro tale decisione il Sig. ha adito la Commissione in data, chiedendo il riesame dell'istanza.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, rileva la irricevibilità del ricorso perché tardivo. Infatti, l'istanza d'accesso è stata presentata in data, ed in questa istanza l'accedente non solo ha chiesto delle mere informazioni (in effetti inammissibili in sede di accesso documentale), ma anche "*l'esame o l'estrazione di copia*". A tale richiesta la Consap ha risposto in data, comunicando di aver corrisposto l'importo al presentatore del titolo. È da tale momento che decorreva il termine per l'accedente di adire la Commissione. A nulla vale che in data il Sig. abbia presentato una nuova richiesta alla Consap, integrativa della prima. Infatti, non può valere come rimessione nei termini la riproposizione della medesima istanza di accesso, presentata in data, a cui l'Amministrazione ha risposto con un provvedimento espresso di parziale rigetto. Ed infatti, entrambe le istanze erano rivolte ad ottenere l'accesso al medesimo documento; a nulla vale che l'Amministrazione, avendo fornito una risposta solo

parziale, ha reso necessario al ricorrente specificare la propria domanda che era comprensibilmente diretta, fin dall'inizio, a conoscere i dati del soggetto presentatore del titolo, quindi beneficiario, nonché l'importo liquidato. In proposito, l'art. 25, commi 4 e 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel fissare il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo per la proposizione dei ricorsi, pone un termine all'esercizio dell'azione avverso il diniego posto a pena di decadenza. La mancata impugnazione del diniego nel termine prescritto, non consente la reiterabilità dell'istanza, posto come, come afferma la giurisprudenza amministrativa, *“salvo non ricorrano elementi di novità o una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante che legittima all'esercizio del diritto di accesso, la mancata impugnazione del diniego tacito o espresso dell'accesso ai documenti amministrativi nel termine di trenta giorni impedisce la reiterazione dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, perché meramente confermativo del primo”* (Consiglio di Stato, sez. V, 17/12/2008, n. 6294; in termini Consiglio di Stato Ad. Plen., 20/04/2006, n. 7; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18/04/2006, n. 6).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UTG Prefettura di

FATTO

Il Sig., tramite l'Avv., ha presentato alla Prefettura di un'istanza per accedere al proprio fascicolo personale ed in particolare agli atti che hanno portato il Prefetto ad emettere il divieto di detenzione armi in data e la nota della Questura di, al fine di poter esercitare il diritto di difesa. Deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig., tramite l'Avv., si è rivolto alla Commissione chiedendo di riesaminare il caso.

L'Amministrazione adita ha inviato alla Commissione tutta la documentazione richiesta dall'accedente, così determinando il venir meno della materia del contendere.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della documentazione richiesta da parte della Prefettura di, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, ed invita la Segreteria a trasmettere i documenti al ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regione Istituto Superiore

FATTO

Il Sig., avendo partecipato ad una procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria per la classe di concorso, ha presentato un'istanza d'accesso, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della L. n. 241/90, indirizzata alle Amministrazioni in intestazione, chiedendo la copia dei titoli di altri concorrenti che avevano partecipato alla procedura concorsuale inerente alla, Dolendosi della risposta non esauriente, il ricorrente si è rivolto alla Commissione chiedendo che fosse riesaminato il caso, e rappresentando come la richiesta fosse già stata inoltrata, tramite l'Avv., il, ma senza aver mai ricevuto la documentazione richiesta. Il ricorrente ha inoltre allegato la lettera di risposta alla sua ultima richiesta datata, inviata dal dirigente dell'Istituto Scolastico di, nella quale l'Amministrazione ribadisce di aver provveduto ad inviare la documentazione richiesta già in data, nel rispetto della privacy dei controinteressati, all'avvocato che aveva scritto per conto dell'accedente, chiarendo inoltre che i titoli dei controinteressati non sono in possesso della commissione perché autocertificati dai candidati, e ritenuti pertinenti in sede di controllo.

Nella seduta del la Commissione, preso atto della dichiarazione dell'Amministrazione di voler evadere la richiesta di accesso agli atti presentata dal Sig., aveva ritenuto cessata la materia del contendere. L'avvenuta ostensione, del resto, è stata nuovamente confermata dall'Amministrazione da ultimo con lettera del allegata dallo stesso ricorrente.

DIRITTO

La Commissione osserva che, come evidenziato nelle premesse in fatto, la questione *de qua* è già stata oggetto di valutazione da parte della Commissione ed il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile per il principio del *ne bis in idem*.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

FATTO

La Sig.ra, insegnante della scuola primaria e membro del Collegio dei Docenti, ha presentato cinque diverse istanze d'accesso, tutte indirizzate al Istituto Comprensivo di, con la prima, del, ha chiesto di accedere alla copia del file contenente la registrazione della seduta a distanza del collegio Docenti del; con una seconda istanza del, ha chiesto copia dei verbali di tutte le sedute del Collegio Docenti dell'anno scolastico/..... nella versione definitiva, approvata dal Collegio Docenti, comprensivi di tutti gli allegati, chiedendo che i documenti richiesti le fossero inviati a mezzo pec; con una terza istanza del ha chiesto a) la dichiarazione di utilizzo del contributo erogato per l'a.s./..... trasmessa dall'Istituto scolastico alla Regione in sede di rendicontazione finale dell'utilizzo del contributo regionale relativo all'a.s./.....; b) la relazione finale relativa all'insegnamento nell'a.s./..... trasmessa dall'Istituto scolastico alla Regione in sede di rendicontazione finale dell'utilizzo del contributo regionale relativo all'a.s./.....; c) il prospetto riepilogativo delle spese relative all'a.s./..... trasmesso dall'Istituto scolastico alla Regione in sede di rendicontazione finale dell'utilizzo del contributo regionale relativo all'a.s./.....; con una quarta istanza del ha chiesto i medesimi documenti di cui alla richiesta del ma riferiti all'anno/.....; ed infine, con una quinta richiesta, sempre del, ha chiesto l'estrazione di copia dei verbali di tutte le sedute del Collegio Docenti dell'anno scolastico/..... nella versione definitiva, approvata dal Collegio Docenti, comprensivi di tutti gli allegati.

L'Amministrazione acceduta non ha risposto nei termini di legge e, pertanto, la Sig.ra, si è rivolta alla Commissione con cinque autonome impugnazioni, chiedendo che fossero riesaminati i casi.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una memoria per ciascuna richiesta d'accesso e successiva richiesta di riesame. Quanto alla prima richiesta delle videoregistrazioni, l'Istituto Scolastico ha ritenuto di non poter concedere l'accesso, non solo perché nel Collegio Docenti l'atto amministrativo ostensibile è il verbale approvato dallo stesso organo collegiale, ma anche perché la registrazione contiene interventi di diversa natura – anche a carattere riservato, quali ad esempio nominativi di alunni diversamente abili, di cui è necessari tutelare la privacy (ragione per la quale l'Istituto ha rappresentato anche di voler procedere alla cancellazione di tali registrazioni dopo la decisione della Commissione). Quanto alle altre istanze, l'Amministrazione ha ritenuto fondata la richiesta d'accesso limitatamente alle richieste di copia di tutti i verbali delle sedute del collegio dei docenti (istanze n. 2 e 5), rappresentando

però di non poter inviare gli atti in formato digitale poiché gli originali, molto voluminosi, sono cartacei. Con riguardo alle altre richieste, l'Amministrazione le ha ritenute infondate, non avendo l'accedente specificato alcun interesse attuale e concreto e, con riguardo alla richiesta delle dichiarazioni relative agli utilizzi dei contributi, le stesse non rientrerebbero tra quelle soggette all'obbligo di pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web delle istituzioni scolastiche (istanze sub n. 3 e 4).

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, dispone la riunione dei gravami per connessione soggettiva ed oggettiva ed osserva quanto segue. Quanto al primo ricorso, con il quale l'accedente ha chiesto copia del file contenente la registrazione della seduta a distanza del collegio Docenti del, il ricorso è fondato, poiché trattasi di documento amministrativo al quale certamente il membro del collegio dei docenti ha diritto di accedere, fermo restando gli obblighi di riservatezza cui lo stesso è tenuto ove si tratti di dati sensibili relativi ai minori. L'accesso dovrà, quindi, essere consentito, ed ove necessario l'Amministrazione potrà omettere o oscurare la parte del video contenente dati sensibili o sensibilissimi.

Quanto ai ricorsi n. 2 e 5, con cui la Sig.ra ha chiesto copia dei verbali di tutte le sedute del Collegio Docenti degli anni scolastici/..... e/..... nella versione definitiva, approvata dal Collegio Docenti, comprensivi di tutti gli allegati, la ricorrente ha diritto ad avere copia di tali documenti, comprensivi di allegati, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di dilazionare il rilascio delle copie, ove la mole di documentazione richiesta sia eccessiva, al fine di contemperare il diritto di accesso con il principio di buon andamento dell'Amministrazione. Quest'ultima, a sua volta, ha già dichiarato di ritenere fondate le richieste e, pertanto, si ritiene di poter sospendere i ricorsi in attesa che l'Amministrazione consenta l'accesso.

Infine, con riguardo alle richieste n. 3 e 4, con cui la ricorrente ha chiesto la documentazione relativa alla dichiarazione di utilizzo dei contributi erogati per gli a.s./..... e/....., in quanto membro del collegio dei docenti, probabilmente potrebbe avere un interesse ad avere i documenti chiesti ma, in quanto accesso documentale, è necessario che sia specificato l'interesse concretamente connesso con i documenti chiesti. Nel caso in esame la ricorrente ha formulato la richiesta in modo generico, di talché l'istanza appare essere un'istanza volta ad una forma di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione, inammissibile in sede di accesso documentale e, pertanto, i relativi ricorsi non possono trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti preliminarmente i cinque ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, accoglie il primo ricorso nei termini di cui in motivazione, ed invita l'Amministrazione acceduta a consentire l'accesso, con tutte le accortezze necessarie per tutelare la riservatezza di soggetti terzi coinvolti; con riguardo ai ricorsi nn. 2 e 5, considerato che la stessa Amministrazione ha ritenuto fondata la richiesta d'accesso limitatamente alle richieste di copia di tutti i verbali delle sedute del collegio dei docenti, invita ciascuna parte a comunicare l'avvenuto accesso, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio. Infine, quanto ai ricorsi nn. 3 e 4 la Commissione li respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il è stato sottoposto ad un procedimento amministrativo finalizzato all'adozione di un provvedimento disciplinare di corpo per aver utilizzato un linguaggio inappropriato ed offensivo nei confronti di una donna che si era presentata presso la Stazione dei Carabinieri di per chiedere un'informazione. Per questo in data, tramite l'Avv., ha presentato un'istanza d'accesso, a fini difensivi, chiedendo:

- 1) memoriale di servizio del Comando Stazione Carabinieri di-....., dei giorni e, al fine di conoscere turni e presenze del vv e
- 2) memoriale di Servizio Caserma dal al con i nominativi di tutti i presenti e di tutti i servizi;
- 3) verbale della Sig.ra sentita in data
- 4) registro di accesso alla caserma di - del per verificare la presenza di tutti i soggetti presenti.

In data l'Amministrazione ha concesso l'accesso parziale, limitatamente ai documenti n. 2, negando tutti gli altri; in particolare, secondo l'Amministrazione, quanto ai documenti di cui ai nn. 1 e 4, perché non vi sarebbe nesso tra i documenti richiesti e la situazione da tutelare, e quanto al n. 4 perché il documento richiesto non sarebbe in possesso dell'Amministrazione, o meglio sarebbe inesistente, essendo prevista sola la compilazione di un modello informatizzato. Avverso tale parziale diniego l'accedente, tramite l'Avv., si è rivolto alla Commissione, chiedendo di riesaminare il caso. L'Amministrazione ha inviato una memoria insistendo nelle proprie argomentazioni.

DIRITTO

La Commissione, sul gravame presentato dal, osserva preliminarmente che, pur avendo il ricorrente fatto riferimento nel corpo dell'istanza d'accesso a precedenti richieste inoltrate all'Amministrazione, circostanza confermata indirettamente nella memoria della stessa Amministrazione, ha omesso di indicare in quali date sarebbero state inviate le precedenti istanze d'accesso, con ciò precludendo alla Commissione di valutare la tempestività della richiesta.

In ogni caso, si deve rilevare che il ricorrente non ha allegato le ricevute dell'invio del ricorso ai soggetti controinteressati, adempimento questo previsto, a pena di inammissibilità, dell'art. 12, comma 4, lett. b) e comma 7, lett. c), del DPR n. 184/2006. Infatti, nelle ipotesi in cui i controinteressati siano conosciuti o conoscibili, la notifica è onere del ricorrente medesimo, il quale dovrà adempiervi con la normale diligenza. Il ricorso presentato deve, pertanto, considerarsi inammissibile.

PQM

Il ricorso presentato deve, pertanto, considerarsi inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

L'Avv., in proprio, ha presentato, in data, un'istanza d'accesso indirizzata alla Questura di al fine di conoscere il nominativo dell'agente della Polizia di Stato che, nel corso di una manifestazione, gli aveva contestato un illecito amministrativo per violazione della normativa sanitaria, poiché non indossava i dispositivi di protezione (mascherina). Deduce l'accidente che, dopo essere stato identificato da un agente della polizia di stato, chiedeva a quest'ultimo di poter conoscere, a sua volta, il suo nominativo, ma quello rispondeva che avrebbe potuto vedere il suo nome e cognome nel verbale della violazione contestata che gli sarebbe stata notificata presso il domicilio.

Non avendo ricevuto la notifica del verbale di violazione, il Sig. ha proposto istanza d'accesso alla Questura di senza, a suo dire, aver ricevuto risposta. Per questo si è rivolto alla Commissione chiedendo di poter conoscere il nominativo dell'agente verbalizzante, domando espressamente l'invio dei dati richiesti tramite servizio postale.

La Questura di ha inviato un'accurata memoria nella quale ha ricostruito e documentato puntualmente i fatti e, in particolare, ha chiarito che il verbale della contestazione della sanzione (contenente nome, cognome e qualifica dei due agenti verbalizzanti) era stata inviata all'indirizzo di residenza anagrafica, dove però il Sig. non era stato rinvenuto, poiché trasferito. Pertanto, dopo varie ricerche, alcuni agenti si erano recati presso il domicilio del per notificare "a mani" la sanzione amministrativa, ma questi rifiutava di riceverla, poiché, a suo dire, erano decorsi 90 giorni dall'avvenuta contestazione dei fatti e, pertanto, l'Amministrazione doveva intendersi decaduta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto delle dichiarazioni dell'Amministrazione di aver cercato, invano, di notificare la contestazione della sanzione al Sig., così soddisfacendo anche la sua richiesta ostensiva, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regione

FATTO

La Sig.ra, dirigente scolastica, ha proposto in data istanza di accesso alla documentazione integrale, domande incluse, di tutti i dirigenti scolastici che hanno ottenuto il trasferimento in, precisando di non aver ottenuto il nulla osta alla mobilità "in uscita" dall'Ufficio scolastico regionale per la

L'istanza era motivata con la necessità di verificare se le motivazioni che hanno portato ad ottenere l'ingresso in per gli altri richiedenti erano tutte prevalenti rispetto alle proprie.

L'Ufficio scolastico dell'..... ha negato l'accesso ai documenti richiesti, rappresentando che il nulla osta al trasferimento tra regioni è di esclusiva competenza del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e che, pertanto, la verifica della correttezza dell'operato dell'amministrazione deve essere circoscritta ai dirigenti scolastici le cui domande di mobilità interregionale in uscita siano state vagliate dall'Ufficio scolastico per la

Per questi motivi l'Amministrazione invitava l'accedente a rivolgere l'istanza a quest'ultimo ufficio.

Contro tale provvedimento espresso di diniego la Sig.ra ha adito nei termini la Commissione, lamentando, tra l'altro, che l'istituto acceduto non aveva attivato la procedura per la notifica dell'istanza ai controinteressati. E' pervenuta un'approfondita memoria dell'Amministrazione che ribadisce la correttezza del proprio operato, finalizzato in particolare a tutelare la privacy degli altri partecipanti alla procedura di mobilità, considerato che nelle domande di mobilità sono contenuti loro dati sensibilissimi.

DIRITTO

La ricorrente, ad avviso della Commissione, è titolare di un interesse qualificato all'accesso, atteso che i documenti richiesti in ostensione attengono ad una procedura di mobilità cui la ricorrente ha preso parte e rispetto alla quale, pertanto, vanta un interesse di tipo endoprocedimentale, disciplinato dagli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.

Peraltro, poiché ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 184/2006, laddove l'Amministrazione acceduta non sia detentrica dei documenti richiesti, sulla stessa incombe l'onere di trasmettere l'istanza di accesso all'Ufficio che materialmente detiene gli atti, spetta all'Ufficio Scolastico per l'..... trasmettere l'istanza all'Ufficio Scolastico; ragioni di economia processuale suggeriscono di ricordare che

l'onere di notificare la richiesta dell'accesso, e la successiva richiesta di riesame ai controinteressati, grava sull'Amministrazione acceduta, che nel caso di specie è, tra l'altro, la sola ad essere a conoscenza dei suddetti nominativi.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ad assolvere gli incumbenti istruttori nei sensi di cui in motivazione, interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Sportello Unico per l'immigrazione.

FATTO

La Sig.ra, avendo presentato allo Sportello Unico per l'Immigrazione una richiesta di nulla osta per ricongiungimento familiare relativamente ai figli minori, apprendeva, tramite accesso al portale dedicato del Ministero dell'Interno, che la domanda era stata respinta con provvedimento della Questura. Avendo urgenza di conoscere le motivazioni del provvedimento di rigetto, la stessa ha presentato, tramite l'Avv., un'istanza di accesso agli atti in data, indirizzata allo Sportello Unico dell'Immigrazione, rimasta, tuttavia priva di riscontro. Per questo la ricorrente, tramite il difensore, ha presentato alla Commissione richiesta di riesame, chiedendo che fosse accertato e dichiarato illegittimo il diniego tacito opposto ed assunte le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, quindi, meritevole di essere accolto poiché la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale ad accedere alla documentazione richiesta, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, con riferimento al procedimento per il ricongiungimento familiare. Ne consegue che l'Amministrazione adita dovrà consentire l'accesso ai documenti oggetto d'istanza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

Avverso la decisione

...../Contro Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Si rivolge alla Commissione la sig.ra chiedendo la revisione della decisione assunta dalla Commissione stessa in data, a seguito di ricorso presentato dal signor contro la Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate. In tale procedimento d'accesso la signora, ex coniuge del ricorrente, rivestiva la qualità di controinteressata all'accesso poiché il sig. aveva chiesto alla Agenzia delle Entrate l'accesso alle dichiarazioni di successione dei defunti genitori della signora, al fine di acquisire elementi di conoscenza sulle effettive disponibilità reddituali e risorse economiche della ex coniuge ai fini della domanda di revoca dell'assegno divorzile.

La Commissione, nella seduta del, accoglieva il ricorso del sig. sulla base della giurisprudenza amministrativa, *“consolidata nel riconoscere il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata, come nella presente fattispecie (v. T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 61 del 19.01.2017). Pertanto, la Commissione rileva la fondatezza del ricorso, prescrivendo per tuziorismo l'oscuramento dei dati di eventuali controinteressati?”*.

Con istanza protocollata in data la signora lamenta che con la predetta decisione *“la Commissione ha agito con discriminanti classiste (io sono una, il mio ex marito un dal), con ovvie discriminanti sessiste (io sono donna) e con fortissimi pregiudizi politico religiosi (...) e con sommaria valutazione della documentazione come se vivessimo in uno Stato non di Diritto ma Talebano, nel senso giuridico del termine”*. Eccepisce inoltre che la Commissione ha deciso *“in modo talebano di non interpellarmi”*. Sulla base delle predette doglianze la signora richiede alla Commissione una revisione della propria decisione nonché un risarcimento del danno patito.

DIRITTO

Sull'istanza così presentata la Commissione preliminarmente precisa che le decisioni assunte dalla stessa possono essere oggetto di revocazione alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c ed osserva quanto segue.

La richiesta di revocazione deve dirsi tardiva, ai sensi dell'art. 325c.p.c., e come tale irricevibile, avendo ad oggetto una decisione risalente ad oltre due anni fa.

La stessa dovrebbe dirsi comunque inammissibile non prospettando la richiedente un *errore di fatto/revocatorio* in cui sarebbe incorsa la Commissione, ma una illegittimità della decisione stessa a fronte della quale la signora avrebbe dovuto adire, nei termini, il giudice amministrativo.

Ad ogni buon conto – a prescindere, in questa sede, da ogni valutazione sui toni e sulle espressioni utilizzati dalla signora - per fare chiarezza sull'operato della Commissione, si precisa quanto segue.

Il ricorso presentato dal sig. risultava ritualmente notificato alla signora con raccomandata con avviso di ricevimento – la cui ricevuta di invio era allegata al ricorso, come prescritto a pena di inammissibilità del ricorso dell'art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006 - e conseguentemente il contraddittorio nei confronti della signora risultava correttamente instaurato. La signora, per partecipare al procedimento innanzi alla Commissione, avrebbe dovuto presentare le proprie deduzioni o la propria motivata opposizione, entro il termine di 15 gg dalla ricezione della raccomandata. Pertanto la signora non è stata, come la stessa lamenta, ingiustamente “non interpellata” e quindi pretermessa.

Anzi, la Commissione ha prescritto “per *tuziorismo* – ovvero “Atteggiamento che esprime o ricerca il massimo della cautela” - l'oscuramento dei dati di eventuali controinteressati” (e non ha “*accusato di “tuzionismo” l'Agenzia delle Entrate*” come erroneamente, sotto diversi aspetti, indicato dalla ricorrente stessa).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso in revocazione lo dichiara irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri - Comando Provinciale di

FATTO

Il sig., Luogotenente dei Carabinieri in congedo, si rivolge alla Commissione con una richiesta di parere avente ad oggetto *“la conformità alle norme in vigore della determinazione assunta dall'Ufficiale suddetto (nella articolata narrativa allegata alla richiesta) nella vicenda esposta”*.

DIRITTO

Sulla richiesta di parere avanzata dal sig. la Commissione precisa che l'attività consultiva della stessa non si estende a vantaggio dei privati ma è rivolta agli enti pubblici in ragione dell'attività a questi richiesta ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90, che impone alle singole pubbliche amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 della suindicata legge.

Ulteriori compiti consultivi sono previsti dal D.P.R. 12/04/2006, n. 184, che all'art. 11, comma 1, sancisce *“Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge: a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;”*

Il comma 2 del suddetto art. 11 stabilisce altresì che *“Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso.”*

Lo strumento predisposto per i privati cittadini è quello del ricorso, ex art. 25 comma 4 della Legge 241/90.

Atteso il contenuto delle disposizioni sopra menzionate, il parere richiesto esula dalla funzione consultiva della Commissione che non può essere svolta su richiesta di privati risultando in caso contrario aggirare le norme procedurali sul ricorso poste dalla legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara la richiesta di parere inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Classico e Linguistico “..... –”

FATTO

La Sig.ra ha presentato personalmente, alla segreteria del Liceo di, molteplici istanze (in data;;;), per chiedere l'accesso al proprio fascicolo personale, in qualità di collaboratrice scolastica a tempo indeterminato. Da ultimo, con istanza del per il tramite dell'associazione “.....”, la Sig.ra ha reiterato la richiesta d'accesso agli atti, formulando contestualmente richiesta di riesame alla Commissione avverso la mancata ostensione del proprio fascicolo personale, nonostante le molteplici istanze formulate nel corso degli anni.

L'Istituto Scolastico di, ha inviato una memoria rappresentando di non aver mai opposto alcun diniego alla richiesta di accesso agli atti, ma di aver chiesto all'accedente quali fossero i documenti di interesse per i quali si richiedeva visione e/o copia e quale la motivazione ai sensi della legge n. 241/90, specificando, altresì, che in un'occasione la Sig.ra, benché invitata a visionare i materiali richiesti, non si era presentata.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che la richiesta d'accesso a documenti che riguardano lo stesso accadente, non necessita di alcuna particolare motivazione, essendo pacifico che, in tema di accesso endoprocedimentale, *“l'interessato può accedere senza dover fornire alcuna motivazione al riguardo al proprio fascicolo personale, non essendo necessario dimostrare l'interesse fatto valere”* (T.A.R., Roma, sez. I, 03/07/2017, n. 7662).

Ciò premesso, poiché l'Amministrazione ha dichiarato di voler consentire l'accesso, e di aver già fissato un incontro a cui però l'accedente non si era presentata, invita l'Amministrazione a concordare un nuovo appuntamento con l'accedente per la visione ed eventuale estrazione copia degli atti relativi al proprio fascicolo. I termini della decisione sono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'Amministrazione a concordare un nuovo appuntamento con la ricorrente. I termini della decisione sono interrotti.